

LXI.

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa — Approvazione dei §§ C, D, E e del N. 3 — Riflessi del Senatore Matteucci sul N. 4 — Dichiarazione del Senatore Di Castagnetto — Risposta del Ministro dell'Interno — Approvazione dei numeri 4, 5 e 6 e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per la concessione delle ferrovie romane — 2. Per la concessione della ferrovia da Torino a Savona — Presentazione di un progetto di legge dal Ministro dell'Interno — Discussione sul progetto per la costruzione di un porto nello stagno di Tortoli — Obiezioni del Senatore La Marmora — Risposta del Senatore Paleocapa (Relatore) e dei Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici — Adozione del progetto — Discussione sul progetto per l'applicazione nelle nuove province del sistema vigente sui pesi e misure — Suggesti del Senatore Torelli — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Adozione dell'art. 1 al 27 — Osservazione del Senatore Martinengo sull'art. 28 — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'art. 28 e dei successivi non che dell'intero progetto e del progetto di legge per la proroga delle disposizioni del Decreto Provisorio sul sistema monetario in Sicilia — Discussione sul progetto di legge per l'abrogazione degli editti degli ex-duchi di Modena in materia giurisdizionale — Raccomandazioni in merito del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Adozione del progetto — Discussione sul progetto per il riordinamento ed armamento della Guardia nazionale mobile — Riepilogo del Senatore Pareto delle modificazioni introdotte nel medesimo dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Linati contro il progetto — Risposta del Ministro dell'Interno ai Senatori Linati e Pareto — Ritiro degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale — Replica del Senatore Linati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, di Agricoltura e Commercio, della Marina e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

(Il Senatore Segretario D'Adda legge il verbale dell'ultima tornata il quale è approvato).

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3022. Alcuni individui del Comune di Cuggiano (Principato Citeriore Napoli) allegando di aver fatto parte del Corpo dei volontari dell'armata insurrezionale nel 1860 fino alla resa di Capua, domandano che loro venga accordata un'indennità a termini del Decreto 11 novembre dello stesso anno (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato il signor Fe-

lice Danco di un suo libro intitolato: *La Monarchia Italiana sotto lo scettro della Casa di Savoia*;

Ed il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, di num. 20 esemplari del riassunto delle operazioni fatte dalla Cassa medesima nel 1860.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FACOLTA' AL GOVERNO DI FARE ALCUNE DISPOSIZIONI PROVVISORIE IN MATERIA AMMINISTRATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa.

Ieri la discussione si è estesa sino al paragrafo C, il quale non è stato votato.

Se non ci è nessuno che domandi la parola lo leggerò per metterlo ai voti.

« C) Distinzione dei capi-Provincia in più classi; »  
Chi approva questo paragrafo sorgerà.

(Approvato).

« D) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di Circondario; »

(Approvato).

« E) Concessione, ove occorra, di indennità ai funzionari dell'ordine amministrativo in caso di trasloca-mento; »

(Approvato).

« 3. Stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno in apposita categoria la somma di L. 150 000 per sopporre alla detta parificazione, all'indennità di cui nel precedente paragrafo (lettere D, E), e in alcuni luoghi alle spese di rappresentanza; »

(Approvato)

« 4. Delegare a tutti indistintamente i capi di provincia attribuzioni che per legge sono proprie del Ministero dell'Interno, e per le quali non è richiesto Decreto Reale; »

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Matteucci**. Non ho che pochissime considerazioni a sottoporre al Senato sopra quest'articolo.

Quest'articolo agli occhi miei riassume presso che tutto il pregio intero della legge, in quanto che consacra per la prima volta un principio fondamentale, un principio che mi permisi fin dalla sessione passata di mettere innanzi al Senato, che cioè assieme all'unificazione politica che era il fondamento dirsi della nostra costituzione, principio tanto più necessario, quanto più i confini del territorio nazionale venivano a dilatarsi, doveva nell'ordinamento interno divenire regola essenziale, voglio dire quello che si chiama oggi della decentralizzazione amministrativa.

Io non sto qui ad esaminare se questo principio sia quello col quale si riesce a far meglio gli affari, a farli più convenientemente.

Nei paesi in cui la libertà vera esiste, in cui la libertà è intrinseca nei costumi dei popoli, come sono l'Inghilterra, la Francia, l'America, questo principio risponde perfettamente anche a questo fine.

In Francia, credo, per tradizioni proprie a quel paese, questo principio non è generalmente ammesso; ed è curioso che mentre si dà tanta importanza al suffragio universale per cui l'ultimo uomo del popolo è capace di giudicare del merito di una costituzione, si metta poi in dubbio se un cittadino qualunque possa fare i piccoli affari della sua località.

Ma non è di questa verità del principio di decentralizzazione che volevo intrattenere il Senato; è di un'altra qualità, di una qualità intrinseca e che non si è contraddetta da alcuno, che intendo parlare. Se vi è un modo di abituare un popolo alla libertà vera, di

educarlo alle libere istituzioni, quello si è certamente che consiste nel chiamare tutti i cittadini a prender parte agli affari pubblici nella sfera delle loro facoltà e dei loro interessi.

Il Governo non può essere veramente libero, veramente rispettato, veramente amato, se non quando tutti i cittadini concorrono nella sfera delle loro azioni ad aver parte negli affari pubblici; mi rallegro per conseguenza di vedere questo principio introdotto in questa legge; me ne rallegro tanto più che ho speranza che questo principio sarà utilmente applicato all'ordinamento interno delle province napoletane.

Non è certo a me che spetta l'addentrarmi nello stato di quelle province che tanto deploro, nè io esaminerò per quali ragioni quel paese sgraziatamente si trovi in siffatte condizioni; il mio voto come quello di tutti i buoni italiani si è che quanto più presto sia possibile cessi quello stato, che dirò anormale, ed entri quel paese in un sistema umano e più conveniente alle condizioni generali del Regno.

Certo è, e pur troppo l'esperienza fu fatta più volte, che non è facile di governare le province napoletane da un centro così lontano, impossibile sarebbe poi di amministrarle.

La parte buona e sana vi deve essere anche in quelle province, ed è quella che dovrà un giorno restituire la quiete al paese; e la maniera migliore per ottenere questo concorso si è certamente di chiamar quella parte sana della popolazione napoletana agli affari, estendendo colà le istituzioni provinciali e comunali, o facendo così che con queste istituzioni si no anche quelle province veramente chiamate a partecipare al Governo libero del Regno.

Ritengo adunque che mi rallegro col Governo di aver introdotto anche provvisoriamente il principio della decentralizzazione così salutare, così fondamentale in questa legge, e mi rallegro anche che la legge sia provvisoria.

In questo punto mi duole di differire dall'opinione dell'onorevole Senatore Gallina; tutto ciò che si fa in questo mondo non può esser che provvisorio, e le migliori leggi che dagli uomini si fanno, hanno di necessità questo carattere, che le rende suscettibili di perfezionamento.

E di ciò mi rallegro tanto più in questo caso, in quanto che sappiamo tutti che questo carattere provvisorio proviene dalla convinzione in cui sono il Governo e l'altro ramo del Parlamento, che a provvedere all'ordinamento intero e organico di un gran regno, era necessario di mettere tutta la lentezza e la temperanza possibile.

Il carattere di provvisorio è dunque una garanzia della grande opera che si deve fare, ed io mi auguro che il principio del discentralizzamento, che viene introdotto ora quasi di soppiatto nella legge provvisoria che votiamo, sia quello che animi poi interamente la

legge che aspettiamo dalla sapienza del Parlamento.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Castagnetto.

**Senatore Di Castagnetto.** I riflessi spiegati dall'onorevole Senatore Matteucci mi confermano nel pensiero che questo numero quattro non possa utilmente essere approvato.

Il Senatore Matteucci si rallegrava perchè il Ministero avesse qui spiegato un principio, ed io senza entrare nella giustizia e nell'utilità di questo principio in quanto alla decentralizzazione, confesso che mi addolora di vedere un principio stabilito in una legge provvisoria.

A mio avviso il Ministero non ha bisogno di questo sussidio per potere governare, per poter delegare i suoi poteri; io sono convinto che il Ministero sotto la sua responsabilità può indistintamente delegare quelle attribuzioni che egli crede ai capi di provincia; ma farsi confermare ora dal Parlamento questo potere, volere rendere direi quasi il Parlamento solidario di queste disposizioni, io non lo credo per nessun verso cosa utile.

Non mi dilungherò molto nella discussione del presente articolo; ieri quando fu aperta la discussione io non ho potuto al primo momento conoscere che si trattasse di questa legge la quale non era portata all'ordine del giorno, altrimenti avrei esposte alcune considerazioni che credevo dover trovar miglior sede nella discussione generale.

Mi limiterò ora ad osservare che io credo che colla legge del 1859 il Ministero abbia tutte le facoltà per delegare quelle attribuzioni che stimerà di affidare ai capi di provincia senza che sia necessario un voto espresso del Parlamento. Non che io voglia ricusare al signor Ministro uno dei mezzi che gli sono necessari a ben governare.

Io dichiaro altamente che ho tutta la fiducia nel Ministero attuale, ed egli sa che da lungo tempo conosco il suo patriottismo.

Quindi non mi troverà giammai nel campo de' suoi avversarii; possiamo differire in qualche opinione, senza che ne diminuisca in nulla nè la mia stima nè la mia fiducia. Ma io confesso che vedo sempre con qualche spavento questo rinnovarsi di leggi provvisorie, massime quando si tratta di superiore amministrazione.

Noi abbiamo già veduto succedersi tante leggi comunali e provinciali, tante leggi di pubblica istruzione, e sempre con turbamento piuttosto che con vantaggio.

Nè questa legge si può dire di iniziativa ministeriale, poichè il Ministero aveva presentato un insieme completo di leggi amministrative, e queste leggi sono tuttavia in discussione; io non faccio, io non emetto un giudizio preventivo, solo dico che fino a quando non sia adottato un sistema generale, sia che si tratti di province, sia si tratti di regioni, sarà prudente di nulla innovare e che il Ministero, valendosi delle facoltà che già gli competono, continui risolutamente nell'opera di governare, preparando con tutti i suoi mezzi l'unificazione delle varie province del Regno.

Il Parlamento ha dato al Ministero prove bastanti di fiducia perchè egli possa esser persuaso che quando al riaprirsi della Sessione egli venga ad esporre i motivi per cui abbia preso tali o tali determinazioni sicuramente tutte dirette al maggiore bene della Nazione, il Parlamento le sanzionerà ove possa esserne il caso col suo voto.

Intanto dovendo noi stessi associarci ad atti che non possiamo al di d'oggi nè conoscere, nè apprezzare, parmi se non altro o inutile, o prematuro.

Io quindi non intendo di riandare gli articoli già stati votati, ma limitandomi a questo articolo 4, il quale come ben osservava l'onorevole Senatore Matteucci comprende in sé la base della legge, concludo non essere il caso di un voto speciale per accordare questa autorizzazione al governo del Re, per il solo motivo che credo il Governo sia munito di tutte le facoltà, quando lo faccia sotto la sua responsabilità.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole Senatore Matteucci accennò al discentramento degli affari il quale nasce dalle maggiori franchigie che si danno ai consorzi locali, ai Comuni per esempio, ed alle Province. Io credo che realmente sia quello il discentramento il più efficace ed il più conforme a' principii di un governo veramente liberale; ma questa parte attenendosi all'ordinamento generale amministrativo non poteva essere discussa in questo scorcio di sessione perchè la Commissione incaricata dell'esame di quelle leggi che io ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento non aveva compiuto ancora il suo grave ufficio.

Ora rimettendo ad altri tempi questa parte, veniva io tagliò di esaminare se intanto non si potesse operare un'altra maniera di discentramento, ed era quella di lasciare ai capi delle province delle facoltà le quali ora sono riservate all'autorità centrale.

In questo concetto mi rafferma l'esperienza dei mesi passati.

Quando la legge del 23 ottobre 1859 fu promulgata non si pensava per avventura da quelli che la compilarono che essa dovesse estendersi a tutta quanta l'Italia; era molto ovvio pertanto che dovendosi reggere paesi tra i quali eranvi comunicazioni frequenti e facilissime, molte materie potessero essere senza inconveniente portate al governo centrale. Ma poi le annessioni estesero il regno, e la legge del 23 ottobre fu applicata ad altre province, la mole degli affari, e specialmente di alcuni minuti affari, divenne tanto grave, che si vide in tutta la sua ampiezza la difficoltà, non ostante ogni buon volere ed alacrità, di poter disbrigare gli affari stessi con quella celerità che è uno degli elementi precipui della buona amministrazione.

Ora quando si trattava colla Commissione di queste leggi transitorie, e venne la discussione anche sul tema di cui ci intratteniamo al presente, fu riconosciuta un-

nimemente l'opportunità di poter delegare ai capi di provincia alcune facoltà le quali ora appartengono al Ministero.

Si vide che ciò, senza recare perturbazione al retto andamento dell'amministrazione locale, avrebbe facilitato l'andamento delle cose.

Ma l'onorevole Castagnetto osservò che il Ministero poteva avere questa facoltà senza d'uopo che essa gli fosse riconfermata dal Parlamento: egli disse che al potere esecutivo spettava il farlo ove il credesse conveniente senza che fosse d'uopo del voto della Camera. Anche questa questione fu assai dibattuta nel seno della Commissione della Camera dei Deputati, la quale, com'è noto, era composta di ventisette membri; ma dopo lunga discussione fu deciso essere più conveniente che la cosa fosse portata dinanzi al Parlamento.

Fu, se si vorrà, uno scerpolo costituzionale; fu un atto di omaggio reso al potere legislativo; ad ogni modo, e poichè mi sembra che anche l'onorevole precipitante non rifiuti il concetto di discentrare alcune parti dell'amministrazione e di lasciare ai capi di provincia alcune attribuzioni maggiori per potere più spedatamente procedere, io non vedrei la ragione per cui questo dovesse pregiudicare il buon esito della legge.

Del resto, che questo discentramento, dirò così, governativo possa stare anche senza il discentramento che nasce dalle maggiori franchigie date ai consorzi locali di che parlava l'onorevole Matteucci, ne abbiamo un esempio nei recenti decreti del conte di Persigny, Ministro dell'Interno in Francia. Ivi la centralità, come tutti sanno, era portata al più alto grado, e l'esperienza ha mostrato che molte attribuzioni del Ministro dell'Interno possono essere delegate ai Prefetti senza inconvenienti e con molta utilità.

Perciò io non dubito di raccomandare di nuovo al Senato l'adozione di questo progetto.

**Presidente.** Se non si domanda la parola, rileggo il paragrafo 4 per metterlo ai voti.

« 4. Delegare a tutti indistintamente i capi di provincia attribuzioni che per legge sono proprie del Ministro dell'Interno, e per le quali non è richiesto decreto reale ».

(Approvato)

« 5. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia e nelle Marche la legge 20 novembre 1859, N. 3779 »;

(Approvato)

« 6. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia la legge 14 giugno 1859, N. 3448, il relativo regolamento 30 ottobre 1859, e l'altra legge 20 novembre 1859, N. 3793. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto :

Numero dei votanti . . . . . 70  
Favorevoli . . . . . 54  
Contrari . . . . . 16

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA CONCESSIONE DELLE FERROVIE ROMANE.

(Vedi atti del Senato, N. 70)

**Presidente.** Si passa ora alla discussione del progetto relativo alla concessione delle ferrovie Romane.

Dò lettura del progetto di legge (Vedi *infra*).

Nessuno domandando la parola rileggerò i singoli articoli per metterli in rotazione.

« Art. 1. È approvata la convenzione, in data 3 ottobre 1860, ed annessavi capitolato stipulato fra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed i signori Levy e De Cochery, quali rappresentanti della Compagnia concessionaria delle strade ferrate romane; con quale convenzione e capitolato è concessa la costruzione e l'esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna, è provveduto per la ultimazione della linea da Bologna ad Ancona entro l'anno 1861, e pella provvisoria sistemazione dei rapporti della Società predetta col Governo del Re, per quanto riguarda le concessioni delle ferrovie concesse alla Società stessa situate nel territorio attuale del Regno. »

(Approvato).

« Art. 2. Il ramo di strada ferrata predetto si staccherà da quella di Bologna alla stazione di Castel Bolognese, procederà per Solarolo, Lugo e Bagnacavallo, e nel raggio di un chilometro da Russi a Ravenna. »

(Approvato).

« Art. 3. È scoppressa la riserva stipulata coll'articolo 4 della convenzione precipitata. »

(Approvato).

« Art. 4. Nel capitolato d'oneri annesso alla precipitata convenzione saranno introdotte le seguenti correzioni :

« 1. All'art. 20 si aggiunga il seguente alinea:

« Con questa disposizione non s'intende derogare per nulla al disposto colla legge 20 novembre 1859 sui lavori pubblici.

« 2. All'articolo 38, dopo le parole *militari congedati*, si sopprimano le parole *e provveduti di buoni attestati*.

« 3. Gli articoli 39 e 40 si scrivano come segue: »

« Art. 39. Quando si verifichi il caso dell'arbitramento previsto all'articolo 8 della convenzione, cui si riferisce il presente capitolato, la parte che lo avrà richiesto notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo: qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, il secondo arbitro sarà nominato sull'istanza della parte più diligente, comunicato legalmente all'altra parte; dal presi-

dente della Corte d'appello residente nella capitale del Regno nel termine di giorni cinque dalla comunicazione legale sovra prescritta. »

« Art. 40. In caso di discrepanza fra i due arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro, e non potendo porsi d'accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri. »

« Quando i due primi arbitri non si possano concordare nella scelta del terzo, questo sarà nominato sull'istanza della parte più diligente, comunicata legalmente all'altra parte dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del Regno fra giorni cinque dalla comunicazione legale sovra prescritta. »

(Approvato).

« Art. 5. È approvata la convenzione definitiva intesa addì 29 maggio 1861 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze e la Società denominata delle *Strade ferrate Romane*, rappresentata dal signor cavaliere Ferdinando Delahante, ed unnessa alla presente Legge. »

(Approvato).

« Art. 6. Per tutte le linee che la Società delle strade ferrate romane sarà per esercitare nel territorio del Regno d'Italia essa è autorizzata a percepire le tasse di trasporto in base alle tariffe di massima ammesse per la strada ferrata dell'Italia Centrale, colla legge 8 luglio 1860.

« La Società ed il Governo per ulteriori accordi e nei limiti delle tariffe suddette formeranno le tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per le varie reti di strade ferrate italiane che comunicano fra di loro.

Sono abrogate tutte le clausole contrattuali inserite nelle varie concessioni fatte alla Società, contrarie, alle predette disposizioni. »

(Approvato).

« Art. 7. Sarà a tutto carico della Società delle strade ferrate romane:

1. Di contribuire nella metà della spesa necessaria, per erigere, armare e fornire di tutto l'occorrente ad un lodevole servizio la stazione di Napoli che debbe servire all'esercizio cumulativo delle varie linee che metteranno capo a Napoli.

« Il modo di questo contributo verrà stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, se dite le parti interessate.

2. Di fare tutte le opere e provviste occorrenti per ridurre in stato di lodevole esercizio la linea da Cappelletto per Sarno a Sanseverino, di cui essa assume l'esercizio a termini dell'articolo 5 della Convenzione 29 maggio 1861. »

(Approvato).

« Art. 8. Le opere e le provviste contemplate al numero 2 dell'articolo precedente dovranno essere eseguite nel termine che verrà stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, intesa la Società, al seguito del progetto e della perizia che la Società stessa dovrà presentare entro un anno dalla data dell'approvazione della presente Legge. Le spese che a tal uopo saranno incontrate dalla So-

cietà, nei limiti della perizia come sopra approvata dal Ministro, verranno rimborsate dal Governo entro nove anni. »

(Approvato).

« Art. 9. Col magistero di due periti nominati uno per parte, ed in caso di discrepanza, di un terzo nominato d'accordo, o dal presidente della Corte d'appello residente nella capitale del Regno sarà fatto uno stato di consistenza delle opere tutte costituenti la strada o le strade di cui la Società assume l'esercizio a termini dell'articolo 5 della Convenzione sopraccitata del 29 maggio 1861, del materiale mobile o fisso della medesima, e delle provviste di ogni genere esistenti in magazzino, e ciò tanto all'atto della consegna delle strade date in esercizio, quanto all'atto della riconsegna delle medesime, quando sia che l'esercizio abbia a cessare.

« Se l'importare dello stato di consistenza all'atto della riconsegna ricorra minore dell'importare dello stato di consistenza fatto all'atto della consegna, la differenza dovrà essere pagata dalla Società allo Stato; e viceversa dallo Stato alla Società nel caso contrario.

Questo pagamento dovrà essere fatto nel mese successivo alla riconsegna medesima. »

(Approvato).

« Art. 10. Sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio passivo dell'anno corrente per l'adempiimento del disposto dell'art. 3 della suddetta convenzione per ciò che riguarda il pagamento della convenzione di cinque milioni di lire. »

(Approvato).

Lo squittinio segreto sopra questo progetto si farà contemporaneamente, se il Senato lo crede, a quello dell'altro progetto che è della stessa natura.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA  
DA TORINO A SAVONA.

(V. atti del Senato N. 72.)

**Presidente.** Leggo il progetto di legge che secondo l'ordine del giorno viene in discussione, relativo alla concessione di una ferrovia da Torino per Carmagnola a Savona. (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola darò nuovamente lettura degli articoli.

« Art. 1. È data facoltà al Governo di concedere la costruzione e lo esercizio di una strada ferrata da Savona a Torino per Carmagnola, purché siano osservate le condizioni contenute nel quaderno d'oneri annesso alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 2. È pure data facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio di un ramo di strada ferrata, che staccandosi presso Cairo dalla linea di Sa-

vona, raggiunga ad Acqui la strada ferrata che mette ad Alessandria, purchè siano osservate le condizioni contenute nel quaderno d'oneri annesso alla presente legge.»

(Approvato).

• Art. 3. Quando la concessione delle strade ferrate a cui si riferiscono i due articoli precedenti sarà data ad un solo concessionario, lo Stato gli acc. rdi, oltre al profitto proveniente dall'esercizio, un premio non maggiore di dieci milioni di lire, ed una garanzia non maggiore di 25.000 lire di prodotto lordo per ogni chilometro del ramo da Cairo ad Acqui. Se la presente concessione non sarà data ad un solo concessionario, non sarà accordata che la sovvenzione di dieci milioni di lire relativamente alla linea da Savona a Carmagnola.»

(Approvato).

• Art. 4. Il detto premio verrà pagato in dieci rate di un milione di lire ciascheduna, a misura dell'avanzamento dei lavori, e ad ogni volta che i concessionari giustificheranno, nei modi che saranno determinati dal Governo, di aver eseguiti tanti lavori e provviste utili, per l'ammontare di 4 milioni di lire.»

(Approvato).

• Art. 5. Sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio passivo per l'anno 1862, e successivi, pel pagamento del premio di cui all'articolo precedente.»

(Approvato).

Si procederà ora allo squittinio segreto sopra entrambi i progetti.

Il Senatore **D'Adda** fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio segreto sul progetto per la concessione delle ferrovie Romane.

Votanti . . .	75
Favorevoli . . .	65
Contrari . . .	10

Il Senato adotta.

Risultato dello squittinio per la concessione della ferrovia da Torino a Savona.

Votanti . . .	75.
Favorevoli . . .	68.
Contrarii . . .	7.

Il Senato adotta.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che contiene disposizioni relative agli stipendii dei commissarii di leva.

Questo progetto ha per fine di migliorare le condizioni dei commissarii di leva, oggi specialmente che debbono mandare in Sicilia. È già stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di tale progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

#### DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PORTO NELLO STAGNO DI TORTOLI.

(V. atti del Senato N. 61).

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un porto nello stagno di Tortoli nell'isola di Sardegna.

Leggo il progetto di legge. (Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **La Marmora.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **La Marmora.** I miei colleghi che qui siedono dal 1848 con me e quelli pure che vennero dopo in questo recinto si ricorderanno, che ogni qualvolta si presentò in questo consesso qualche proposta per l'isola di Sardegna, raramente manca di prendere la parola o per appoggiare o per promuovere delle disposizioni in favore di quell'isola.

Così se dal brevissimo discorso che io vi verrò facendo potete arguire che io non sia del tutto d'accordo col progetto ministeriale, e colla relazione dell'ufficio centrale non voglio ciò non pertanto che crediate sia diminuito in me quell'interessamento che prendo per quel paese pel quale io spesi tutti gli anni della mia virilità, i miei studi, le mie fatiche, e permettetemi anche di dire, la mia salute e le mie sostanze.

Io conosco, come sapete, la Sardegna ed ho impiegato 14 anni soltanto a formarne la carta geografica; ho dovuto perciò visitare minutamente tutti i luoghi, e forse non c'è regione di quell'isola che io abbia percorsa e studiata maggiormente della parte ove ora si tratta di fare un porto; imperocchè aveva bisogno di verificare certe misure in causa delle differenze di latitudine che trovai nelle carte di altri autori.

In conseguenza di ciò ho dovuto stare una ventina di giorni nel 1836 ed altrettanti nel 1837 imbarcato sopra una piccola nave percorrendo tutte quelle coste, di modo che posso dire che nessun luogo dell'isola mi sia tanto noto come quella parte.

Io non combatterò questo progetto, ma credo che non si sia tenuto conto di alcune difficoltà locali che a mia parere, cagioneranno dei gravi danni all'impresa dello scavamento dello stagno per farne un porto.

In primo luogo mi conviene di ribattere l'idea che quello stagno fosse un antico porto perchè io ho studiato molto questa questione, e sono convinto, che tutto ciò che si dice essere stato Tortoli l'antico *Portus Illi* e che il porto *Sipicio* fosse in quel lago, non è fondato, e non si legge che nel Dizionario del *Casalis*.

Lo stagno di Tortoli si trova nella condizione di tutti gli stagni di quella costa che sono formati dalle acque dei fiumi e dei torrenti, le quali trovandosi inceppate alla loro foce si stendono parallelamente lungo

la riva del mare, ed hanno poi il loro sbocco alla parte meridionale.

Questo proviene da un moto radente, che hanno le acque all'intorno dell'isola. Sulle coste di levante le acque scorrono da tramontana a mezzogiorno, su quelle di mezzogiorno vanno da levante a ponente; e quindi quelle di occidente vanno da mezzogiorno a tramontana; di modo che questo moto radente fu costantemente osservato dappertutto e basta dare un'occhiata alla mia carta di Sardegna per vedere come sono fatti tutti questi stagni. Si osserverà che tutti quelli della costa orientale hanno la foce a mezzo giorno, e quelli di mezzogiorno hanno la foce a ponente; quelli della costa settentrionale hanno la foce a tramontana salvo alcune eccezioni; dimodochè, io credo che questo moto radente sia un nemico che avrà il nuovo porto di Tortoli, nello stagno; ma un nemico molto maggiore su questa costa è il vento di traversia che è il vento gregale. I gregali infuriano notevolmente su quella costa, ed io sono stato più volte testimone di tutti i guasti che vi fanno, gettando una massa enorme di sabbia, dimodochè io temo che dopo che si saranno spesi molti danari per scavar un porto in quello stagno, verrà una burrasca di 5 o 6 ore, la quale vi rovinerà tutto.

Io temo di veder rinnovare in occasione dello scavo dello stagno del porto di Tortoli, quello che è capitato relativamente al famoso pozzo di San Lucifero di Cagliari che alcuni hanno detto il pozzo di *San Patrizio*, pel quale si sono spese cento e più mila lire, che un bel giorno la Camera stanca di accordare nuovi fondi per continuare l'impresa ha dato l'ordine che si coprisse e che si vendessero come ferro rotto tutti gli ordigni. Io temo molto che arriverà la stessa cosa per ciò che spetta allo scavamento dello stagno. Non così dico della progettata calata, ossia scogliera che ho avuto luogo di vedere anche dal progetto che s'intende di fare, la quale si appoggerebbe al capo di Bellavista che sorge a ponente della bocca dello stagno. Il capo di Bellavista si compone di una enorme montagna granitica alta all'incirca 140 metri ed è posta al luogo ove sarebbe cominciato questo capo, nemmeno tanto come in Genova la cava della lanterna è lontana dal molo in cui si fanno le gettate. Voi vedete la facilità immensa di prendere le pietre, e di farle andare direi quasi pel loro peso e di farne una gettata la quale io vorrei vedere anche di un miglio, perchè io vedo quest'opera molto facile, ed io la credo molto più proficua che lo scavamento dello stagno.

Io poi mi permetto (velesì che non combatto tutto il progetto), piuttosto a lodare la costruzione di una gittata che lo scavamento dello stagno. Giacchè ho la parola mi permetterà il signor relatore di rilevare alcune piccole parole del suo rapporto, le quali mi provano che pur troppo non ha visto la Sardegna. Egli dice che l'Ogliastra è una delle più ricche e delle più civili parti dell'isola. Io mi permetto di non essere in-

tieramente del suo avviso. Ella può ancora essere chiamata un'isola dentro un'isola, ed era talmente isolata negli anni scorsi, che anche da' miei ricordi gli abitanti di alcuni villaggi si pascevano di pane di ghiande impastato con dell'argilla.

L'ho visto far io, e ne ho mangiato: le donne in alcuni luoghi non avevano che un pezzo di panno che giravano pel corpo e poi lo tenevano fissato con una cavicchia di legno. Erano addirittura i popoli primitivi; bisogna però dire che da alcuni anni a questa parte questa provincia ha molto migliorato; specialmente dacchè i vini hanno mancato nel continente, quelli dell'Ogliastra hanno preso un grande smercio. Il negoziante genovese trova il suo tornaconto a prendere di preferenza dei vini d'Ogliastra perchè da quanto dicesi, quando giunge sul continente, mediante la corda del pozzo, di un barile ne fa due: e dicono che quel vino regge anche a degli altri battesimi successivi. Questo fa che quella provincia ha preso un notevole sviluppo, e gli abitanti hanno già talmente cambiato di indole, che quei pochi che a mia memoria facevano commercio, usavano come gli arabi, cioè nascondevano in terra il loro peculio, adesso gli abitanti dell'Ogliastra hanno capito che invece di nascondere, hanno interesse a impiegarlo, a comprar terreni e coltivarli; dimodochè io sono d'accordo che questa provincia abbia avuto un vero progresso civile.

Mi associo poi pienamente all'idea emessa nel rapporto di desiderare che siano una volta finiti quei 50 chilometri che dividono ancora il paese di Lanusei da Seui, per cui quella strada che deve far scomparire quest'isola dentro un'isola, sia finalmente finita, e che il carro partito da Cagliari possa con maraviglia degli Ogliastrini arrivare un giorno a Tortoli.

Dunque, o Signori, io non combatto il progetto di legge. Sono poco tranquillo sull'esito dello scavamento dello stagno, ma anzi sono più che persuaso che il lavoro della gettata è un lavoro che sarà fermo ed utile e facile a farsi.

Adunque inviterei il signor Ministro, senza voler arrestare la decisione di questo progetto, a volere in questa tempo guardare un poco se non si verificassero i miei pronostici, massime relativamente ai guasti che può fare il vento di gregale, il quale, come dico, su quelle spiagge fa danni gravissimi portando un'enorme quantità d'arena. Mi limito a queste poche parole e non propongo verun ordine del giorno.

Senatore **Paleocapa**. Un voto contrario ad un progetto relativo a lavori idraulici nell'isola di Sardegna, pronunziato dall'onorevole collega generale Lamarmora, è certamente un voto che farà impressione sul Senato; e ne farebbe anche sull'animo mio se, nella lunga età, nei lunghi studi che ho percorsi in questa materia, non avessi motivo di credere che quell'opinione che ho esternato nella relazione (che non fece altronde che confermare quella che è comune a tutti gli uffizi per quali è passata la redazione e l'esame del progetto di cui si

tratta e quella degli altri miei colleghi membri dell'ufficio centrale) se, dico, queste circostanze non mi facessero credere che tale opinione ha giusto e buon fondamento.

Andrò esaminando brevemente, per quanto mi è dato, gli argomenti addotti in contrario dall'onorevole preopinante. Il primo si è il timore che egli ha che non si possa mantenere il porto nella spiaggia sottile per più ragioni; una d'esse si fonda sugli effetti del moto radente che egli ha riconosciuto in Sardegna.

Ora se vi è materia della quale io mi sia occupato, per occasione dell'esercizio dell'arte e degli impieghi a cui sono stato in altri paesi chiamato, essa è appunto la condizione in cui si trovano le spiagge sottili ed i porti aperti in esse per ragione del fenomeno del moto radente; il quale fenomeno, come certamente l'onorevole preopinante saprà meglio di me, è stato osservato più che da tre secoli fa dai Veneziani, è stato osservato dal Cornaro e dal Sabadino, che erano i più distinti uomini dell'arte dei loro tempi, cioè del 1550 circa.

Dopo d'allora i Veneziani non hanno mai cessato di fare studi in quella materia, ed è finalmente sullo scorcio del secolo XVII venuto il Montanari, matematico della Repubblica di Venezia, il quale ne ha stabilita la teoria, teoria che è stata variamente contrastata e che lo è tuttavia, ma che tutti gli uomini pratici, come è l'onorevole preopinante, e posso dire lo sono anch'io, ammettono come non dubbia.

Non bisogna dunque credere che nel giudizio che ho pronunziato, io non curassi questa principalissima circostanza, tanto più che se fosse vero che nelle spiagge sottili con opportuni provvedimenti, non si può fidarsi a stabilire un porto dentro terra (ossia dentro lagune o stagni che è lo stesso, quando siano purificati ed abbiano relazione col mare, nel qual modo diventano appunto lagune), se dico fosse vero questo timore, bisognerebbe dire che tutta la Venezia non solo, ma che tutte le coste della Romagna, dagli sbocchi del Po sino ad Ancona, non possono avere un porto; bisognerebbe cioè rinunziare per tutta questa vasta estensione a stabilire un porto.

Ora domando io se sia vero, che non si possano stabilire i porti in quelle regioni? Se non sia vero che nella spiaggia più sottile che si conosca, cioè nella spiaggia appunto che sta dinanzi alle lagune di Venezia, non si sia stabilito dentro terra uno dei porti principali d'Italia, il porto di Malamocco?

Certo è che un tal porto esige, e perciò esigerà anche quello che proponiamo, una manutenzione continua, che non varierà sia che si adempia al voto delle popolazioni di convertire lo stagno in un porto, sia che si faccia il porto al largo.

Imperocchè quand'anche si faccia il porto al largo, io non so fino a che segno bisognerebbe portare le gettate. E dico le gettate, perchè quando si vuole avere un porto veramente di rifugio, non basta che esso sia difeso da un solo rombo o dai venti di una data

parte dalla bussola, ma bisogna che sia veramente al coperto da tutti i venti principali e dalle più pericolose traversie. Bisognerebbe dunque spingere al largo non una sola diga ma due dighe, e stabilire un seno avanzato nel mare che fosse così ben difeso e sicuro.

Si potrebbe invero sottrarsi se non perpetuamente almeno per lunghe età anche agli effetti della corrente litorale, la quale va radunando le sabbie a ridosso della diga, sopra vento, di modo che essa finisce per essere interrita, e ricomincia la vicenda dell'ostruzione alla bocca.

Ma per ciò fare, bisognerebbe spingere molto innanzi le dighe e fare come a Malamocco, che si sono spinte 2100 metri in mare, partendo da terra. E lo stesso onorevole preopinante ha detto che forse converrebbe spingere quell'unica, che io credo insufficiente, per un miglio. Sta bene, io consento che quando vuoi sbarcare a spese ingenti, si può fare un porto avanzato quando si voglia in mare; ma è questo il caso? È stato fatto altre volte un progetto di porto che costava cinque milioni, ma si è riconosciuto che lo scopo a cui vogliamo provvedere, di avere un conveniente porto di rifugio, non esige una così enorme spesa, e molto meno si poteva assoggettarsi ad essa, ed assoggettarsi in un solo determinato punto dell'isola, la quale ha poi bisogno che si venga in soccorso di essa per aprire ed assicurare la navigazione in tanti altri punti e su tanto grande estensione di coste che supera i 700 chilometri.

Dico dunque che non conviene il partito proposto dall'onorevole preopinante perchè, o sarebbe insufficiente affatto, o c'immergerebbe in una spesa enorme.

Quello poi che dico rispetto al movimento litorale che produce il temuto insabbiamento, lo dirò eziandio degli effetti delle lame di fondo, ossia delle burrasche e dei rigetti del mare. Se vuoi evitare questi rigetti bisogna che si spinga la bocca al largo almeno tanto che si trovi quella profondità oltre la quale le burrasche ordinarie non possono arrivare a sovvertire il fondo del mare.

E se non si arriverà a questa gran distanza, la bocca del porto sarà sempre esposta agli effetti delle burrasche e delle traversie.

Lo sarà certamente anche il porto che intendiamo noi di aprire facendo due brevi dighe ed aiutandoci coll'unione di alcuni scogli che facciano ridosso da una parte della bocca dove sarebbe più minacciata.

E riconosco che ciò non eviteremo, e che saremo costretti ad una manutenzione continua. Ma questa manutenzione sarebbe necessaria anche nel porto al largo, a meno che non si volesse entrare in opere enormi e dispendiose.

Mi permetto poi di fare un'altra osservazione. L'onorevole preopinante stabilisce un porto di rifugio al largo abbandonando l'idea di purgare lo stagno; ma egli saprà molto meglio, che io non so, che nello stabilire un

porto di rifugio non si vuole perciò rinunciare a che i naviganti che vengono a rifugiarsi, principalmente se sono obbligati a fare lunghe stalle, non vi abbiano un aiuto, non vi trovino mezzi di scambi e di operazioni commerciali. Se si fa un porto di rifugio non si vuol rifiutarsi a che esso possa nello stesso tempo diventare un porto di commercio; e se vi è mai circostanza in cui ciò importi, gli è appunto quivi, gli è nelle terre marittime dell'Ogliastra dinanzi a Tortoli e nella vicinanza di Lanusei, dove concorrono tanti prodotti di quelle provincie e di una gran parte dell'isola.

Vorremo noi fare semplicemente un porto di rifugio e non procurare nello stesso tempo che il commercio vi trovi, come dissi, modo di fare operazioni di traffico e di scambi? Non credo. Ora se si fa questo porto al largo, dove si troveranno queste relazioni commerciali se non a Tortoli? Bisognerà bene arrivare a Tortoli. E che soccorso vuoi che si trovi a Tortoli, in un paese che va continuamente decadendo, che ha perduto una gran parte della popolazione, e che se continua in quello stato di malsania in cui è, dovrà essere interamente abbandonato? Certamente non si può da di là sperare di avere un porto commerciale.

Cosa bisognerà dunque fare? Bisognerà pensare anche a rimediare a questo inconveniente, e per rimediarvi o signori, io credo poter asserire francamente che non c'è altro modo che dare una viva comunicazione allo stagno putrido, chiuso dentro terra, dove riceve le acque di tanti fiumicelli, che mescolandosi colle acque salse stabiliscono quella condizione salmastra, che è la più fatale alla salute, e fanno convertire tutti i dintorni in una marenna fetida.

Bisognerà adunque aprirlo, dargli una comunicazione col mare, bisognerà escavarlo fin verso Tortoli, se non su tutta l'ampiezza almeno sopra un ampio canale; in conseguenza bisognerà fare quasi tutte le operazioni che faremmo per ottenere un porto dentro terra, a meno che, come dico, non si voglia avere un rifugio dove non si trova soccorso di sorta.

Per queste ragioni io credo che non convenga adottare il partito proposto dall'onorevole preopinante e che sia invece miglior cosa lo star fermi nell'aprire la duna davanti a Tortoli difendendone il taglio convenientemente con due rami di dighe spinte in mare fino almeno alla profondità di cinque metri, ed assoggettare poi il porto, dopo espurgato lo stagno, ad una regolare manutenzione, come è necessario per tutti i porti che sono aperti in spiaggia sottile.

Non credo che mi resti molto a dire sulle condizioni dell'Ogliastra, che io chi amo una delle parti più civili, più ricche e più industrie (intendo dire dell'industria agricola).

L'onorevole preopinante ha descritto lo stato miserando di quel paese molti anni indietro, ma attualmente ha egli stesso riconosciuto che è in via di progresso grande, e basta il vedere i prodotti che, anche coll'attuale infelicissimo scalo, in cui non vi è quasi

possibilità d'approdo, in gran quantità concorrono a questo porto, ed il commercio che ivi si fa principalmente in olii, in vini, in formaggi ed in mandorle, per convincersi di questa verità.

Le condizioni di tutta l'Ogliastra sonosi talmente migliorate, che essa, associandosi con altre provincie vicine, si è imbarcata ad una spesa che importerà 300 o 400 mila lire per fare un'altra strada che vada a Nuoro. Anche la città di Lanusei ha ottenuto miglioramenti di rilievo, e tutto questo basta, a parer mio, per far vedere l'importanza che acquistò quella provincia, e mi dispensa dal compiangere, dal lamentare le condizioni in cui trovavasi alquanti anni fa.

Finalmente l'onorevole preopinante mi permetta notare che l'idea di aprire un porto dentro lo stagno di Tortoli io non l'ho mai appoggiata sulle relazioni storiche o sulle tradizioni. Ho detto anzi nella relazione espressamente che era lontano da far fondamento su queste tradizioni, perchè una lunga esperienza fatta nelle questioni, che sonosi discusse sulle condizioni della marmemba veneta, mi ha convinto che queste relazioni storiche, e queste tradizioni, principalmente poi come in Sardegna, quando passano attraverso la caligine dei secoli di barbarie, sono così deformate che chi vi si volesse appoggiare correrebbe troppo facilmente in inganno.

E qui avvii anche di più, perchè queste tradizioni possono essere giuste e vere relativamente allo stato in cui esisteva il paese secoli fa, ma le condizioni geografiche, e specialmente quelle delle coste marittime possono essersi grandemente mutate dove sono spiagge sottili; di modo che chi volesse far fondamento di quello che è iste oggi su quanto esisteva secoli fa, certamente cadrebbe in errore.

Io ho esaminato la questione come ora sta, e nello stato attuale, dico il vero, parmi evidente che non si troverà miglior partito che di spurgare lo stagno di Tortoli ottenendo così due scopi.

Il primo di procurare ai naviganti un porto di rifugio, il quale non credo sia per essere di una manutenzione troppo difficile e dispendioso.

Il secondo di risanare l'aria del paese circostante e di farne prosperare quella parte nella quale i naviganti stessi troveranno oltrechè sicurezza contro il mare, mezzi di scambi e di traffici che a loro risarciranno utili non meno che al paese stesso di cui si vuol migliorare l'igiene e promuovere la prosperità.

Senatore **La Marmora**. Farò una brevissima risposta al discorso dell'onorevole preopinante senza abusare dei momenti del Senato. Egli dice che la gattata cagionerebbe una grande spesa, invece che pare nel suo intento di provare, che la spesa dello scavamento sarebbe minore.

Desidero che questo possa aver luogo, ma io ho sempre creduto che la spesa dello scavamento di un porto e il suo mantenimento con quella traversia che c'è fortissima del gregale porterà delle spese maggiori che non una gattata fatta con pietre le quali discendono natural-

mente dal monte vicino, si passano da uno all'altro reciprocamente, e si possono mettere in mare con pochissima spesa.

Io non ho fatto calcoli su questo, ma confesso che ho sempre creduto che la spesa di una gettata anche molto prolungata sarebbe stata molto minore che la spesa di uno scavamento e del mantenimento dello stagno.

Questo stagno poi non è chiuso come dice l'onorevole preopinante; ha una foce vicino alla torre di *Arbaton*, c'è una foce la quale manda continuamente dell'acqua, per conseguenza non è uno stagno chiuso, è uno stagno la di cui acqua scorre poco alla foce, ma un poco se ne versa sempre nel mare.

Dirò poi ancora, che nel punto in cui mi pare che si voglia fare la bocca del porto, non ci sono scogli; che la spiaggia è interamente nuda, e che i ripari che si propone di mettere a questa bocca non possono essere basati sopra scogli, nè sopra cosa stabile: saranno basati sull'arena o sopra *piottis*, come dicono; ma questo cagionerà delle grandi spese.

Del resto io non voglio insistere maggiormente; ho voluto soltanto chiamare l'attenzione del Ministro sopra questo particolare di quest'opera, pregandolo di vedere se nel caso che vada avanti lo scavamento dello Stagno non cagioni, come io temo, un rinnovamento del pozzo Artesiano di Cagliari, che richiedesse spese, denari oggi, domani, poi un altro anno, e così stanchi il Parlamento; credo che, piuttosto che venire a quel punto, il partito più sicuro sia di cominciare le gittate.

**Ministro della Marina.** Non rientrerò nell'argomento che è stato così bene svolto dall'onorevole signor Senatore Paleocapa, ma mi preme di rispondere ad alcune parole intorno al dubbio mosso dall'onorevole signor Senatore Della Marmora circa alla spesa occorrente per lo scavamento del porto che si tratta di stabilire.

L'onorevole Senatore Della Marmora teme che la spesa dello scavo sia assai più grande di quella che occorrerebbe per la gettata che egli proporrebbe per supplire al porto. Io crederei anzi che col sistema attuale dello scavo dei porti, dove il terreno non è molto duro come nel sito in questione, nel caso speciale cui si riferisce questo progetto, l'operazione si eseguisce assai facilmente, e con lievissima spesa. Infatti colie caracche a vapore attualmente in uso si può scavare un metro cubo colla spesa di 1 e 10, ed anche in profondità rilevante, per esempio, fino a 10 metri.

Ora, per un ettaro, che è già un'area considerevole, e per scavarla ad una profondità di 10 metri occorrerebbe la spesa di 100 mila franchi circa, mentre per fare un metro di gettata nelle condizioni di cui si tratta, ci vorrebbe almeno una spesa di 3 a 4 centomila franchi per 100 metri.

Dunque, ben vede l'onorevole Senatore, che non vi è paragone tra la spesa per stabilire un porto mediante la gettata colla spesa che sarà richiesta per formare il porto coi mezzi di cui si dispone attualmente.

Alcuni anni sono, l'operazione di scavo era una delle più difficili, delle più importanti, delle più gravose che si potesse eseguire per un porto; ma attualmente colle macchine a vapore questa operazione è facile, e la manutenzione dei porti con questo mezzo non è più calcolata come una gravissima spesa, la quale ci possa far respingere un lavoro che sarebbe conveniente da un altro lato.

Per questi motivi vorrei che il Senato fosse ben persuaso che le obiezioni fatte dall'onorevole Senatore La Marmora non hanno tutta la gravità che sembrerebbe a prima giunta, perchè, come lo ripeto, la spesa di scavo è minima, mentre la spesa di costruzione della gettata sarà importantissima, quantunque in prossimità del porto, di cui si tratta, trovinsi delle roccie.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Sebbene la parola autorevole degli onorevoli Senatori che sorsero a sostegno della legge, aggiunta ai pareri che furono dati e dagli ingegneri autori del progetto e dalla Commissione incaricata dello studio delle buonificazioni da farsi nell'isola di Sardegna, siano tali da assicurare pienamente il Senato, non ostante dopo che una voce così autorevole come quella del Senatore La Marmora sorse ad emettere dubbi intorno all'efficienza del progetto in questione, il Ministero nell'atto che lo ringrazia di non spingere le sue osservazioni fino al punto di porre un ostacolo alla facoltà che il Governo domanda al Parlamento per poter attuare sollecitamente questa misura tanto utile per la Sardegna, lo assicura che raddoppierà di zelo per vedere se per avventura nuovi studi, che avremo il tempo di fare nell'atto che ci apparecchiamo ad attuare il lavoro, potessero consigliare qualche modificazione nel progetto.

Quindi io assicuro il Senato, che nuove indagini saranno fatte, non fosse altro, per dar soddisfazione ai dubbi elevati da una voce autorevole come quella del Senatore La Marmora, specialmente quando si tratta dell'isola di Sardegna che egli ben conosce ed alla quale egli ha reso tanti e così eminenti servizi.

In quest'occasione risponderò anche ad un eccitamento dell'ufficio centrale, assicurandolo che certamente dopo che il porto di Tortolì è stato scelto per porto di rifugio a cui lo destinava la sua ubicazione nella costa orientale dell'isola, è naturale che viene ad acquistare tale importanza da compiere quell'interruzione che esiste tuttora da Sui a Lanusei, interruzione la quale è stata finora mantenuta appunto perchè altre strade più urgenti vi erano da costruire nell'isola che non fosse nella condizione attuale il tratto che ora certamente sarà compiuto colla maggior sollecitudine.

**Presidente.** Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi lo vuole si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di lire 400,000 per ridurre a Porto lo stagno di Tortoli. »  
(Approvato).

« Art. 2. Verrà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1862 e 1863 in eguali parti ed in apposita categoria col titolo: *Formazione di un porto nello stagno di Tortoli ed opere accessorie*. »  
(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	74
Voti favorevoli	67
Contrari	7

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'APPLICAZIONE NELLE NUOVE PROVINCE  
DEL SISTEMA VIGENTE  
SUI PESI E SULLE MISURE.  
(V. atti del Senato N. 81).

**Presidente.** Ora si passa alla discussione del progetto portato al numero quarto dell'ordine del giorno per l'applicazione nelle nuove province del sistema vigente sui pesi e sulle misure.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Torelli**. Signori, io non ho preso la parola certamente per venire a parlare dell'utilità del sistema metrico decimale, crederei di fare perdere un tempo preziosissimo per convincere chi non ha d'uopo d'esser convinto, perchè lo è da tempo ed in quel grado massimo al quale nulla si può aggiungere.

Non è in questo terreno che io posso ne voglio pormi; solo mi permetto di chiamare l'attenzione del Ministero sopra le difficoltà dell'esecuzione di questa legge. Non intendo nemmeno venire a conseguenze che possano cambiare il testo della legge, che trovo soddisfare ai bisogni ai quali provvede.

Quanto io sono per dire, non è che una raccomandazione per facilitare l'introduzione pratica del sistema metrico decimale.

Per quanto sia utile è altrettanto vero che questa riforma è grave, non è già che presa in astratto sia difficile. Si getti questo seme sopra un terreno vergine, se mi è lecito l'usare una figura retorica e per terreno vergine intendo i ragazzi di 8, di 10, di 12 anni che non hanno ancora la pratica d'alcun altro sistema, ed io dico non esservi altro più semplice e più facile; ma se invece noi abbiamo a che fare non con ragazzi, ma con adulti che mai non lo conobbero, allora la sua pratica diviene difficilissima.

Il sistema trova il terreno occupato da un altro che fu in possesso di quelle menti per tutta la loro vita attiva passata, come lo è di tutta la contabilità grande o piccola della loro azienda. L'avversione al cambiare e specialmente quando costa fatica, cresce in ragione d'età e d'ordinario sono i più provetti che hanno il maneggio degli affari domestici.

Del resto, o signori, la nazione stessa che introdusse questo meraviglioso sistema, lottò per 40 anni dirò meglio per 50 anni, prima che si potesse dire veramente introdotto.

Ai tempi di Luigi Filippo, v'ebbe un momento in cui si credette perduto il sistema; si dovette ricorrere a leggi severe e farle eseguire con violenza, perchè la popolazione a poco a poco, durante i grandi avvenimenti del 1815, del 1816 venendo sino al 1830-32, non si era più curata di attenersi a quel sistema, e gli antichi l'avevano completamente surrogato di nuovo in alcuni luoghi, segnatamente nelle campagne. Convenne che sorgesse una seconda generazione, la quale avendo poi appreso nelle scuole il nuovo sistema, a poco a poco e mediante l'energico concorso del Governo finì per trionfare intorno al 1840, ossia 50 anni dopo che la celebre Assemblea costituente l'aveva decretato.

Le difficoltà essendo adunque, non nel farlo comprendere ai giovani, ma di farlo comprendere agli adulti, io credo che conviene portare un po'd'attenzione al modo di istruire anche questi.

Laddove sono in esercizio le scuole serali, che sono frequentate anche dagli adulti, questa circostanza facilita molto; ma laddove non ci sono scuole serali si può dire che non vi è mezzo alcuno all'infuori della severità della legge che gli faciliti l'applicazione, intendo un mezzo che sia generalmente adottato. Tuttavolta uno vi sarebbe e quello ci è indicato dai nostri antenati, risalendo all'epoca delle repubbliche del Medio Evo.

Io credo che tutti sappiano che ai tempi delle repubbliche italiane del Medio Evo, vi era uso di porre le misure nei luoghi pubblici e segnatamente nei luoghi di mercato; queste misure erano di solito scavate in sasso; essendo queste di continuo innanzi agli occhi del pubblico facilmente le apprendeva, e in caso di questione con pari facilità le definiva.

Facendo tesoro di questa pratica il Consiglio Provinciale della provincia alla direzione della quale S. M. volle pormi, decretava nello scorso anno che in ogni Comune si ponesse una lapide marmorea con incisivi il metro con tutte le sue divisioni e sotto vi si incidesse pure l'antico braccio. In tutti i capi luoghi di dipartimento volle poi che si aggiungesse un'altra lapide con tutte le altre unità metriche poste a confronto alle antiche unità.

La spesa non sali che a lire 12 in media per lapide semplice del metro ed a lire 35 per quelle contenenti il sistema completo. La spesa non è grave certo e posso dire che se non lo fu per la Valtellina non dovrebbe esserlo per nessun'altra provincia.

Tuttavia, o signori, permettetemi di dirvi che quanto si è a risultato pratico io ne attendo più da questa misura che dall'istruzione che si può dare a ragazzi che saranno chiamati per ragione di età a praticare quanto hanno appreso solo dopo 15 o dopo 20 e più anni; quella misura, va ritto allo scopo, parla al senso anche dello zotico. La tavola completa sui mercati è un invito continuo per quanti hanno appreso a leggere. Or io chieggo perchè? questa misura non potrebbe esser adottata da tutte le province? Quando si pensa che in nessun'epoca mai vi ebbe tanta necessità di un sistema solo come nell'attuale, perchè ultimate che saranno le strade ferrate si potranno in pochi giorni percorrere tutti i mercati principali ove regnano oggi altrettanti sistemi, si ravviserà che non havvi cura che possa dirsi soverchia per far trionfare il sistema metrico decimale; esso non è facile; lo diverrebbe però se una parte almeno de'sforzi che si fanno per istruire i giovinetti si facesse per gli adulti. Si è da questi che viene la resistenza. Che importa che un ragazzo a 12 anni sappia il sistema al pari di Lagrange per citare uno dei padri piemontesi del grande sistema, se il genitore di questo ragazzo non ne ha idea e non vuol sentirne a parlare perchè non ne capisce nulla? Cominciamo a parlare anche a' suoi sensi col far sì che ogni volta che passa nella sua piazza pubblica lo veggia sempre nella sua lunghezza, colle sue divisioni, ed avremo fatto un passo, il primo, e più importante.

Io concluderò quindi interessando il Ministero a voler ordinare che siano fatti presenti ai Consigli provinciali i vantaggi di una misura così semplice, così poco dispendiosa, e mentre è tanto in armonia coi tempi e bisogni presenti, pure ci venne additata dai nostri avi in una delle epoche gloriose dell'Italia.

Il dotto Padre Theaeger che per ordine del Governo nel 1818 compilò il libro di testo per le scuole non che per uso dei maestri, calcolava che negli antichi Stati del Piemonte compresi la Savoia e Nizza, si annoveravano circa 2 mila diversi pesi e misure. Non credo quindi andar errato, anzi credo rimanere al disotto del vero, asserendo che nell'Italia, quale è oggi costituita, non si annoverano meno di 5 mila diverse unità. Qual risultato, o signori, non è quello di sostituirne una sola? Desidero sarebbe grande davvero, ma mi si permetta il replicarlo, conviene far qualche cosa per gli adulti. La mia proposta è semplice e non costosa; credo che non vi sarà in tutta Italia un solo Consiglio provinciale che volesse rifiutare una spesa simile; tanto più che, come ripeto, pel paese più lontano e più montagnoso e per il quale si dovette far venire la lapida da lontano, la spesa si elevò a 12 franchi per lapide comune e 35 per quella del ragguglio completo.

In appoggio quindi a quell'esperienza, che se non è stata su grande scala, è però esperienza, io mi permetto di chiamare l'attenzione del Ministero sopra questa pratica e di volerla diffondere in tutta Italia; tanto più come

dico, che è una pratica che dobbiamo ad un'epoca gloriosa delle repubbliche italiane.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Ringrazio l'egregio Senatore Torelli di avermi comunicato i risultati della sua fruttuosa esperienza e delle sue giuste idee in proposito, e ne profitterò con tutto zelo, con tutto ardore.

Se io ho presentato allo scorcio di quest'ultima parte della sessione questa legge, è stato per affrettarne l'esecuzione prima che volga il fine di quest'anno, e voglio sperare che tutte le Amministrazioni provinciali e comunali seconderanno il suggerimento che darà il Ministero di mettere in pratica quelle buone usanze che noi dobbiamo ai nostri antichi, come ben ricordava l'onorevolissimo Senatore Torelli.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli.

## CAPO I.

### Disposizioni generali.

« Art. 1. I pesi e misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

#### *Per le misure lineari.*

« Il metro, unità fondamentale dell'intero sistema ed eguale alla diecimillesima parte del quarto del meridiano terrestre;

#### *Per le misure di superficie.*

« Il metro quadrato;

#### *Per le misure di solidità.*

« Il metro cubo;

#### *Per le misure di capacità.*

« Il litro, eguale al cubo della decima parte del metro;

#### *E per li pesi.*

« Il grammo, peso nel vuoto di un cubo, avente il lato eguale alla centesima parte del metro d'acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi. »

(Approvato).

« Art. 2. Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni;

#### *Per le misure agrarie.*

« L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

#### *Per la misura del legno.*

« Lo stero, equivalente al metro cubo. »

(Approvato).

« Art. 3. I multipli e sottomultipli di detti pesi e mi-

sure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella unita alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 4. I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella. Possono anche rappresentare i doppi e la metà di essi. »

(Approvato).

« Art. 5. Il metro ed il chilogramma in platino depositati negli archivi generali del Regno sono i campioni prototipi de' pesi e delle misure. »

(Approvato).

« Art. 6. Vi saranno uffici di verificaione da ordinarsi con Decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformità de' pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi. »

(Approvato).

« Art. 7. Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni capo luogo di circondario nell'ufficio d'intendenza, ed in ogni ufficio di verificaione.

« Lo avranno pure tutti gli altri comuni che ne fanno richiesta, e ne corrispondono il prezzo. »

(Approvato).

« Art. 8. Negli atti pubblici, ne' libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella unita alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 9. Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti che siano compilati in pesi o misure antiche o diversi, si dovrà aggiungere il ragguglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale. »

(Approvato).

« Art. 10. Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali. »

(Approvato).

« Art. 11. Coloro che sono tenuti alla verificaione periodica, di cui all'articolo 14, dovranno tenere affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati, con gli antichi già in uso nel comune e nelle altre provincie del Regno secondo le tavole che saranno pubblicate per cura del Governo. »

« Lo stesso ragguglio dovrà tenersi affisso ed esposto per cura dell'amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure de' comuni del circondario. »

« Le disposizioni del presente articolo cesseranno nel 31 dicembre 1870. »

(Approvato).

## CAPO II.

### *Della verificaione dei Pesi e Misure.*

« Art. 12. I pesi e le misure sono sottoposti a due verificaioni, la prima è la periodica; nell'una e nell'altra

il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato. »

(Approvato).

« Art. 13. Ogni peso o misura nuovo o ridotto a nuovo è sottoposto alla prima verificaione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. La prima verificaione è gratuita. »

(Approvato).

« Art. 14. Sono tenuti alla verificaione periodica coloro che fanno uso dei pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. »

« La verificaione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni de' prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà l'usufrutto o il godimento. »

(Approvato).

« Art. 15. La verificaione si fa in ogni tempo nell'ufficio del verificatore del circondario, e periodicamente ogni anno nei capo-luoghi di mandamento, e in altri comuni che potranno essere indicati dalle deputazioni provinciali.

« La verificaione è annunziata almeno otto giorni prima per notificazione da affiggersi all'albo preterio di tutti i comuni che vi si devono assoggettare.

« La verificaione de' pesi e misure fissi si fa nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente.

« I Comuni capo-luogo di mandamento e quelli prescelti dalla deputazione provinciale daranno al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche. »

(Approvato).

« Art. 16. La giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni comune per categoria in ordine alfabetico colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. »

(Approvato).

« Art. 17. Ogni utente pagherà un diritto annuo, fisso, secondo le seguenti categorie:

1. Uffici pubblici . . . . .	L. 6 0
2. Negozianti in grosso . . . . .	» 5 »
3. Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 18.000 abitanti in su . . . . .	» 3 50
4. Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 3.000 a 18.000 abitanti . . . . .	» 2 50
5. Negozianti negli altri luoghi . . . . .	» 1 25
6. Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 18.000 abitanti in su . . . . .	» 1 50
7. Negozianti nei luoghi di popolazione riunita dai 3.000 ai 18.000 abitanti . . . . .	» 0 80
8. Negozianti negli altri luoghi . . . . .	» 0 40
9. Mercini ambulanti ed esercenti in luoghi coperti . . . . .	» 0 40

10. Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono per l'articolo 14 tenuti alla verificaione, e quelli che richieggono la verificaione volontaria . . . . . » 0 40

« I diritti di verificaione sono riscossi per conto dello Stato ».

(Approvato)

« Art. 18. Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uniro stabilimento appartengono a due o più delle categorie, di cui all'art. 17, pagano un solo diritto che è il più alto tra quelli delle dette categorie ».

(Approvato)

« Art. 19. I diritti di verificaione sono dovuti secondo i ruoli compilati dal verificatore, pubblicati e discussi dalla giunta municipale e resi esecutivi con decreti dell'aut rità provinciale ».

(Approvato)

### CAPO III.

#### Delle contravvenzioni e delle Pene.

« Art. 20. I verificatori dei pesi e delle misure, alla presenza del Sindaco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare le infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di pesi e misure ed al sequestro dei pesi e misure falsi o di cui l'uso è vietato.

« I loro verbali saranno sottoscritti da due testimoni e faranno fede in giudizio sino a prova contraria ».

(Approvato)

« Art. 21. In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, I verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

« Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari ».

(Approvato)

« Art. 22. I pesi e le misure sequestrate dovranno dopo la sentenza restituirsi ai contravventori quando risulti che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto del bollo di verificaione.

« Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà prima farli bollare ».

(Approvato)

« Art. 23. Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 o 10 della presente legge saranno verificate negli atti dei Notai e degli altri uffiziali pubblici, dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, insinuazione, ipoteche, tabellone e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti ».

(Approvato)

« Art. 24. La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui nell'articolo precedente, non co-

mincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.

(Approvato)

« Art. 25. Saranno puniti :

« 1. Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificaione.

« 2. Con ammenda da lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'art. 14 precedente, e generalmente tutte le contravvenzioni a questa legge e relativi regolamenti per le quali non è inflitta una pena speciale.

« 3. Con l'ammenda di lire 20 i Notai ed altri uffiziali pubblici che sieno incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

« L'ammenda sarà dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verificbi la contravvenzione.

« Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

« 4. Con l'ammenda di lire 5 a 20 i contravventori all'art. 11.

« L'ammenda a cui fossero condannate le amministrazioni sarà dovuta ad esse in rimborso dall'uffiziale a cui la contravvenzione è imputabile. »

(Approvato)

« Art. 26. Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna ma sarà ordinato che sieno aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificaione.

« Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

« S no considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate o volontariamente procurate per causa di lucro.

(Approvato)

« Art. 27. Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento pagando volontariamente l'intera somma della pena, quando è determinata, e il massimo di essa quando è estensibile entro certi limiti, unitamente alle spese. »

(Approvato)

### CAPO IV.

#### Disposizioni speciali.

« Art. 28. Sarà stabilita con Decreto reale l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema decimale metrico nelle province napoletane e siciliane, la quale in niun caso

non potrà essere protratta oltre al 1° gennaio 1863. »

Senatore **Martinengo**. Sottometto al Senato il riflesso che il termine a cui è accennato in questo articolo è forse un poco stretto, e perciò vi sarà qualche difficoltà che la presente legge venga applicata nel termine stesso. Se poniamo mente anche all'esito avuto nello stesso Piemonte, noi vediamo che il periodo fu molto più lungo di quello che viene ora concesso dalla legge.

Io non sorgo a proporre una proroga, solo raccomanderò al Ministro di aver riguardo alle difficoltà materiali di applicare questa legge, e di voler quindi assicurare il Senato, che non niegherà di accordare quelle proroghe che saranno invocate, non attenendosi troppo strettamente ai termini fissati.

**Ministro di Agricoltura e Commercio**. Il Senato non ignora che quando trattasi di voler far prontamente eseguire un sistema non bisogna esser troppo larghi nei termini: il Senato e la Camera dei Deputati hanno il diritto di ordinare una proroga quando si creda necessaria. Ma è sempre bene che si parli il meno possibile di queste proroghe, se si vogliono eseguire con celerità le leggi.

**Presidente**. Metto ai voti l'articolo 28. Chi approva sorge.

(Approvato).

« Art. 29. Nelle province in cui non sono ancora istituite le autorità provinciali e comunali di cui nella presente legge, s'intenderanno indicate quelle altre autorità che ne esercitano attualmente le funzioni. »

(Approvato).

« Art. 30. Le disposizioni contrarie a quelle della presente legge in materia di pesi e misure sono abrogate. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO ALLA PROROGA  
DELL'ATTUAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI  
FATTE CON DECRETO PRODITTATORIALE  
SUL SISTEMA MONETARIO  
IN SICILIA.

(V. atti del Senato N. 83).

**Presidente**. Se il Senato lo crede prima di passare allo squittinio segreto si porrà in discussione altro progetto di legge relativo alla proroga dell'attuazione di alcune disposizioni fatte con decreto prodittatoriale sul sistema monetario in Sicilia.

Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« Le disposizioni dell'alinea dell'articolo 16 e quelle dell'articolo 17 del decreto prodittatoriale sul sistema

monetario della Sicilia del 17 agosto 1860, non saranno obbligatorie che a contare dal 1 gennaio del 1862 ».

Trattandosi di legge concepita in un articolo unico, si passerà allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che vi sono ancora due progetti di legge all'ordine del giorno.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la sospensione del sistema monetario in Sicilia.

Votanti . . . . . 76.

Voti favorevoli . . . 76.

Il Senato adotta all'unanimità.

Sul progetto di legge relativo ai pesi e misure.

Votanti . . . . . 76.

Voti favorevoli . . . 75.

Voti contrari . . . . . 1.

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ABROGAZIONE DI EDITTI DEGLI EX DUCHI  
DI MODENA IN MATERIA GIURISDIZIONALE  
ECCLESIASTICA E BENEFICIARIA.

(V. atti del Senato, N. 58).

**Presidente**. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto per abrogazione di editti degli Ex Duchi di Modena in materia giurisdizionale ecclesiastica e beneficiaria. Il progetto di legge consiste in un articolo unico.

Do lettura dell'articolo (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Non credo necessario d'intrattenere il Senato a dimostrare la ragionevolezza e convenienza di questo progetto di legge. La semplice lettura dei singoli articoli, di cui l'ufficio centrale ha creduto bene di dare un cenno nella sua relazione, basta a dimostrare come le disposizioni contenute in detti Editti, sieno assolutamente incompatibili con il diritto pubblico ecclesiastico vigente nelle antiche province, colle massime fondamentali dello Statuto, e coi diritti incontrastabili della Sovranità.

L'ufficio centrale però non ha potuto non riconoscere che coll'abolizione dell'Editto del 13 aprile 1846 rimane una lacuna, in quanto che anche le confraternite e le fabbricerie sono sottoposte alla giurisdizione delle commissioni diocesane istituite appunto col citato editto.

L'ufficio centrale nel mentre propone l'adozione pura e semplice della proposta legge, prega il signor Ministro a voler prendere in considerazione questa lacuna e a

voler proporre non oggi, ma quando crederà opportuno, nell'altra parte della sessione, quei provvedimenti che nella sua saviezza riputerà necessari per supplirvi in modo conveniente ed applicabile a tutte le parti del Regno. Questa è la raccomandazione che l'ufficio centrale fa per mezzo mio all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero riconosce giuste ed opportune le avvertenze che fece l'ufficio centrale riguardo alla lacuna che lascierebbersi relativamente alle materie delle confraternite e fabbricerie.

Sa il Senato come il mio antecessore avesse preparato qualche studio per una legge, la quale dovesse regolare le fabbricerie; proseguendo questo studio, io procurerò che si presenti al Parlamento un progetto di legge sopra questa materia.

**Senatore Chiesi.** L'ufficio centrale si dichiara soddisfattissimo della risposta data dal signor Ministro.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo l'articolo.

Articolo unico.

« Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni effetto degli Editti Sovrani 8 maggio 1831, 13 aprile 1846, 24 febbraio 1851, 14 novembre 1857 emanati nel già Ducato di Modena. »

Se nessuno domanda la parola si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	68
Voti favorevoli	60
Contrari	8

Il Senato adotta.

Prego il Senato di voler fissare il suo ordine del giorno per domani; io lo proporrei nella seguente conformità:

Alle 12 riunione negli uffizi per l'esame del progetto di legge sui commissari di leva stato presentato nella seduta d'oggi. Al tocco seduta pubblica per la discussione delle seguenti leggi:

1. Maggiori spese sul bilancio del 1860. N. 74;
2. Riesportazione dai depositi doganali di Napoli e di Palermo. N. 80;
3. Concessione della ferrovia da Brescia a Pavia. N. 71;
4. Concessione della ferrovia da Ancona al Tronto. N. 76;
5. Concessione della ferrovia da Chiusi ad Orte. N. 85;
6. Applicazione nelle nuove province delle Regie Patenti sugli alloggi e sulle somministranze militari. N. 86.

Se non vi è opposizione l'ordine del giorno s'intenderà come s'è detto.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PEL RIORDINAMENTO ED ARMAMENTO DELLA  
GUARDIA NAZIONALE MOBILE.

(V. atti del Senato N. 53).

**Presidente.** L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per il riordinamento e armamento della guardia nazionale mobile.

Questo progetto, a cui si fecero dall'ufficio centrale varii emendamenti, è composto di 25 articoli: se per risparmio di tempo, il Senato accondiscendesse che si prescindesse dalla prima lettura, si aprirebbe immediatamente la discussione generale.

Voci: Sì, sì.

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** L'ufficio centrale del Senato senza illudersi sulla potenza di questa legge per l'armamento generale del paese, riconobbe però che porta un gran miglioramento nell'armamento della nazione, e avrebbe desiderato di poter proporre all'approvazione del Senato la legge qual era dapprima concepita, perchè fosse votata immediatamente; ma riflettendo che anco portando nella medesima qualche modificazione, non per questo si ritarderebbe l'attuazione effettiva della medesima, egli si è posto ad esaminarla con molta cura e crede di avervi portati miglioramenti notevoli ed essenziali.

Di varie specie sono questi emendamenti: alcuni sono di pura forma che migliorano la dizione della legge, e ne chiariscono qualche punto, e su questi si potrebbe passare oltre, ove fossero essi soli che dovessero ritardare la promulgazione della medesima legge, ma altri poi sono essenzialissimi, ed è su questi che l'ufficio centrale vuole richiamare l'attenzione del Senato.

L'emendamento fatto al 1° articolo è uno di quelli a cui si può sostituire qualche altro modo di spiegazione ed è di minore importanza: esso ha tratto soltanto ad un dubbio che le leggi tutte che riguardano la Guardia nazionale, e da cui si parte per questa nuova legge, non siano state pubblicate in tutto il Regno; ed è per ciò che per la legalità delle medesime, accenna ad un mutamento, che darebbe dapprima autorizzazione al Governo di pubblicarle ove non lo fossero state.

L'articolo dove ci è un cambiamento essenziale è l'art. 3, in cui si propone di sopprimere l'alinea 3: « saranno e annoverati nella categoria dei celibi o vedovi senza e prole coloro che posteriormente alla promulgazione e della presente legge prendessero moglie prima di aver e compiuta l'età di 23 anni. »

Crede l'ufficio vostro che quest'articolo veramente sia sostanziale.

**Presidente.** Pregherei l'onorevole oratore di dirmi se intende parlare sulla discussione generale....

**Senatore Pareto.** Mi spiego: Siccome al progetto del Ministero si sono proposte dall'ufficio centrale delle modificazioni essenziali e delle modificazioni di forma....

**Presidente.** Non credo che condurrebbe chiarezza nella discussione l'occuparsi ora degli articoli, tanto più che il Senato ha dispensato il Presidente dal darne lettura.

**Senatore Pareto.** La discussione generale versa, è vero, sulla totalità della legge, ma le dichiarazioni che io son per fare, sebbene riguardino gli articoli, si riferiscono al complesso della medesima. L'ufficio centrale tende infatti a dimostrare che i cambiamenti da esso introdotti nel progetto del Ministero, lasciando che il Senato ne giudichi, si riferiscono all'immediata attuazione della legge. Se il Senato crederà che gli articoli sostanzialmente modificati non debbano essere accolti colle proposte modificazioni, allora si passerà anche sopra agli altri articoli pei quali si propongono solo modificazioni di forma....

**Presidente.** Faccio osservare che questi articoli non si sono nemmeno letti.

**Senatore Pareto.** Io credo che il Senato desidera di essere edotto del merito dei pensieri che hanno guidato l'ufficio centrale nelle sue elucubrazioni. Per questo bisogna prendere in generale ad esame la legge. Ora il vostro ufficio ha creduto di dover mostrare dove ha fatto dei mutamenti radicali e dove non ne ha fatti. Quando poi si scenderà alla discussione di ogni singolo articolo, allora veramente sarà il caso di esaminarli parzialmente; ma vi sarà poco a fare, perchè la parte, direi, fondamentale della cosa sarà stata quasi esaurita.

**Presidente.** In tal caso io debbo dar prima la parola al signor Ministro dell'Interno, poi al Senatore Linati che era già iscritto per parlare contro la legge.

**Senatore Pareto.** Desidererei fare un'osservazione. Io parlo ora a nome dell'ufficio centrale, e quanto dico è quasi un supplemento di relazione; parmi in conseguenza che l'ufficio centrale abbia il diritto di esporre dapprima quale sia lo stato delle cose delle quali ha l'onore di riferire al Senato.

**Ministro dell'Interno.** Io trovo utilissimo che in via di discussione generale, l'ufficio centrale esponga il suo pensiero.

Esso ha presentato i suoi emendamenti, i quali essendo di due caratteri diversi, è bene che l'ufficio centrale stesso svolga l'importanza che dà agli uni ed agli altri; ciò anche per quelle osservazioni che il Ministero avrà da fare in risposta a quelle proposte.

**Senatore Pareto.** Riprendo adunque ad esporre quali siano stati i pensieri dell'ufficio centrale.

Riferendosi all'alinea dell'articolo 3 testè letto, il Senato vede che questa specie di comminatoria contro quelli i quali prendessero moglie così giovani, va contro i principii generali di pubblica utilità. Chi ferisce infatti questa disposizione? Ferisce molte persone le quali aveb-

bero bisogno di essere aiutate dai loro figli, per cui è bene di incoraggiare anzi che formino delle famiglie più di buon'ora; e credo che non sia da dare una pena per uno che si ammoglia così presto. Questo è uno degli articoli che l'ufficio centrale vorrebbe modificato e riguarda la soppressione dell'alinea come sostanziale.

Negli articoli 5 e 6 vi sarebbero delle piccole modificazioni, ma che apparterebbero a quella categoria che si potrebbe rimandare ai regolamenti.

All'articolo decimo vi è una di quelle modificazioni, che ponno dirsi essenziali. La modificazione, che l'ufficio centrale proporrebbe, sarebbe di sopprimere un'alinea in cui si dice: « Per altro non sarà titolo di esenzione « lo avere un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

Il pensiero che dettò all'ufficio centrale questa soppressione, fu questo, che non rendesse in certi casi vedovata la famiglia assolutamente degli aiuti di quelli che possono aiutarla a progredire.

Infatti con questa disposizione della legge primitiva poteva succedere, che un padre il quale avesse tre figli, il primo dei quali fosse all'armata, il secondo fosse chiamato come guardia nazionale mobile, il terzo perchè non dispensato dal primo fosse nuovamente all'armata, si trovasse privo di qualunque aiuto.

Eguale venne l'idea di sopprimere le altre parole, *od un cambio nell'esercito*, perchè si disse, colui il quale ha un cambio nell'esercito, ha già pagato il suo tributo alla patria, e non è giusto che, almeno per il tempo in cui il cambio sta all'esercito, esso lo paghi due volte; perchè potrebbero nascere circostanze sime a quelle di cui aveva fatto cenno, cioè che un padre il quale ha un figlio unico, restasse assolutamente privo di quest'aiuto.

All'art. 15 vi sarebbero due piccole modificazioni, le quali potrebbero portarsi nel regolamento, e sulle quali l'ufficio centrale insisterà invece ove fossero adottati gli emendamenti sostanziali.

Lo stesso dicasi dell'art. 14.

Egli è poi all'art. 17 che l'ufficio propone un emendamento, cioè la soppressione di una misura la quale è stata indicata nella legge che è di una certa importanza. Questo consiste nel sopprimere le parole « Per « altro a richiesta di un capo di provincia potrà il co- « mandante militare della divisione territoriale chiamare « sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della « sua divisione per un tempo non maggiore di venti « giorni. »

Io confesso che il merito di questa soppressione non è dell'ufficio, fu quasi suggerita dall'onorevole signor Ministro, il quale disse che credeva che colla facilità delle comunicazioni attuali, era quasi meglio che quest'atto ben grave di mobilitare una parte della Guardia Nazionale, provenisse piuttosto dal Ministro, che non dal capo di provincia.

Infatti quando nasce la circostanza della mobilitazione della Guardia Nazionale, il capo di provincia

scrive, o telegrafa al Ministro, ed il Ministro che non ha certo molte delle prevenzioni che può avere il capo di provincia, risponde telegrafando *agite pure* o non *agite* secondo le circostanze.

Questa soppressione ripeto, non è merito dell'ufficio centrale, ma fu quasi suggerita dal signor Ministro dell'Interno.

Ci fu un altro cambiamento circa il riparto del contingente tra i diversi comuni. Era detto soltanto che questo riparto sarebbe fatto dal capo provincia; venne nell'idea di prescrivere che questo riparto fosse fatto dal capo provincia, sentita la deputazione provinciale, la quale di sua natura conoscendo più la situazione di tutti i Comuni che compongono la provincia, potrebbe più facilmente indicare un riparto equo, e proporzionato ai comuni medesimi. Questa pure è una cosa che può annettersi al regolamento, e l'ufficio centrale non lo riguarderebbe certo, come uno degli articoli sostanziali.

Credo, che all'incirca questi sono gli articoli e gli emendamenti, che l'ufficio centrale ha proposto, e dopo avervi esposte queste sue idee, sentirà cosa dirà il signor Ministro, per progredire in seguito nella discussione della legge a seconda delle risposte che verranno date dall'organo del Governo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Linati.

**Senatore Linati.** Quando considero che la presente legge aggrava di trenta milioni l'erario pubblico, io domando a me stesso, se l'accettarla sia utile, sia necessario, se per la legge attuale si aggiunga tanto alla legge antica da renderne necessaria la riforma.

Io trovo che nella legge tuttora esistente ed in quelle che man mano furono pubblicate si contengono tutte le disposizioni che trovansi nei 25 articoli componenti il presente schema di legge: là vi sono ruoli i quali se non sono permanenti, sono sufficienti; là vi sono i modi per formare i battaglioni; là è provveduto all'istruzione dei militi.

Posteriormente si è fatta una legge che autorizzò il Governo a mantenere i corpi mobilitati fuori del luogo natio per lo spazio di tre mesi continui; epperò non faceva d'uopo che una consimile disposizione trovasse luogo nel progetto attuale.

Vi si è aggiunta la facoltà ai cittadini non iscritti nei ruoli della guardia nazionale di unirsi alla medesima in qualità di volontari. Ma questa disposizione che a prima vista parrebbe salutare, e che dovesse riuscire a sgravio della guardia nazionale ordinaria, non può tornare di molto effetto; e ciò per varie ragioni: in primo luogo perchè vi è prescritta una ferma di due anni, e difficilmente si troverà chi a questa voglia sottoporsi; in secondo luogo, la scelta degli ufficiali è rimessa interamente al Governo, e ognuno sa quanto i corpi volontari, quanto coloro che volontariamente si scrivono a servire, abbiano desiderio di essere sottoposti ad ufficiali, a comandanti di loro scelta, nei quali abbiano piena fiducia.

Per altra parte la condizione dei volontari, a mio

avviso, riesce umiliante in due modi: il primo perchè essi sembrano ammessi per grazia nello file della guardia nazionale, ove sono iscritti coloro che per legge hanno diritto di appartenervi; il secondo, perchè l'esperienza ha dimostrato quanto male si trovino i volontari misti a qualunque altra milizia.

**Senatore Jacquemoud, Relatore.** Domando la parola.

**Senatore Linati.** Aggiungo infine che avendo il Governo stabilito tre divisioni nei cui quadri potranno venire iscritti coloro che vorranno in seguito servire come volontari, questa circostanza fa sì che le disposizioni della presente legge non possono riuscire molto utili, essendo evidente che per le ragioni anzidette i volontari ameranno piuttosto d'isciversi nei quadri ove hanno ufficiali da loro conosciuti, che in quelli della guardia nazionale mobile che ora si vorrebbe riorganizzare.

Per questi motivi ritengo che ciò che si potrebbe fare sarebbe un regolamento per migliorare la legge tuttora esistente, senza bisogno di fare una legge nuova e di venire incontro ad una grave e straordinaria spesa.

Ed in ciò mi confermo tanto più, che nell'anno scorso tutti abbiamo veduto che la guardia nazionale mobilitata funzionava egregiamente senza bisogno di alcuna legge speciale; si sono ottenuti corpi che hanno fatto servizi molto utili, che hanno promesso molto bene di sé; sonosi formati questi battaglioni in numero assai grande, perchè se non m'inganno, ne furono allora da oltre 80 mobilitati. Ad ogni modo io non sarei lontano dallo accettare la presente legge se essa non implicasse la reiezione dei fatti e dei principii, che formavano parte integrante della legge quale fu presentata primitivamente al Parlamento.

Ognuno sa che quando quella legge fu presentata l'intendimento di chi ciò faceva, era quello di armare tutto il popolo italiano, era quello di dare le armi a tutti quei cittadini che, e per età e per altre circostanze fossero atti a portarle ed a servire la nazione nelle future contingenze, nelle quali essa avrà bisogno del braccio di tutti i suoi figli.

Certamente il primo vantaggio che si affacciava era quello di abituare il popolo italiano alle armi.

Questo vantaggio, ognuno vede, era grande, dappoichè la maggior parte delle province italiane sono da secoli disusate dallo adoperarle, e quelle in cui si è ottenuto maggior numero di buoni soldati, quelle sono che da molti secoli ebbero un'educazione militare.

Ognuno sa che in Piemonte il sistema di addestrare il popolo alle armi è antichissimo e, se non m'inganno, rimonta ai tempi di Emanuele Filiberto, che organizzò il paese in modo che i cittadini fin dalla prima giovinezza si addestrassero al servizio militare, e fossero ordinati in compagnie e in battaglioni secondo le norme di quei tempi.

Ora riesce indubitabile che le condizioni d'Italia non essendo ancora ferme, correndo ancora dei pericoli più

o meno lontani, occorre provvedere non in modo ristretto, limitato, ma nel modo il più ampio, il più sicuro, il più efficace che sia possibile alla sua futura difesa.

Anche sotto questo aspetto l'accrescere il numero degli armigeri, dei combattenti è cosa di somma importanza, e formava, ed a giusto titolo diremo quasi, lo spirito e l'anima di quel progetto.

Oltre a ciò una disposizione per la quale tutti i cittadini indistintamente erano chiamati alla difesa del paese, era essenzialmente liberale, essenzialmente conforme a quei principii d'eguaglianza, ai quali noi dobbiamo sempre più guardare d'avvicinarci; uguaglianza, in quanto che da un lato i cittadini, che ora già sostengono il peso del servizio della guardia nazionale, in forza della presente legge si troverebbero aggravati moltissimo e ne potrebbero venire sollevati, quando il rimanente dei cittadini fosse chiamato egualmente a sostenere questo peso.

Se il servizio della guardia nazionale è un peso, tutti i cittadini devono egualmente sopportarlo; se poi è un onore, tutti egualmente hanno diritto di goderlo.

Per questi motivi dal punto che la legge non esprime più il concetto primitivo, dal punto che ella si restringe ad alcune disposizioni di pochissima efficacia, le quali tendono ad aggravare le popolazioni d'un peso incompatibile, e l'erario pubblico di una spesa straordinaria, io non potrei dare il mio voto a questa legge.

Il concetto di fare degli italiani un gran popolo armato ed armigero, e dell'Italia un gran campo militare meraviglioso e terribile ai suoi nemici, era un concetto grande, degno di colui che con un pugno di uomini acquistò due regni e dissipò cento mila soldati colla sola potenza del suo nome; era un concetto degno di quel Parlamento italiano che pose la corona di Re sul capo del primo soldato della nazione.

Poichè la Camera dei Deputati respinse questo concetto, dove il Senato non voglia accoglierlo, io dico che assai meglio è il non votare la legge, poichè i grandi concetti se non si vogliono, si rifiutano, ma non si spendono trenta milioni per rifiutarli, non si fanno leggi per dire al mondo che si sono rifiutati.

**Presidente.** Se non si domanda la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** I principii che il Governo attuale ha apertamente professato, e che mentre lo fanno difensore fermo dell'ordine pubblico, gli danno anche la missione di propugnare i diritti della nazione; questi principii, dico, imponevano al Governo l'obbligo di accogliere di buon grado qualunque proposta tendesse ad accrescere l'armamento del paese.

Perciò il Ministero precedente accettò che fosse presa in considerazione la proposta dell'onorevole Deputato generale Garibaldi per l'ordinamento della guardia mobile.

Egli l'accettò nondimeno con riserva, che fosse modificata in modo da non alterare le basi della istituzione della guardia nazionale, e da altra parte di non portare la perturbazione nelle popolazioni.

Con questi intendimenti il Governo si mise di concerto colla Commissione, e fu lieto di vedere che gli amici stessi dello onorevole proponente convenissero nello schema di legge che fu di comune accordo fra la Commissione ed il Governo sottoposto alla sanzione della Camera dei deputati. Che questo progetto non migliori punto la legge attuale sulla guardia nazionale mobile, come fu accennato dall'onorevole preopinante, io mi permetto d'impugnarlo francamente, imperocchè sebbene la guardia nazionale mobile abbia fatto buonissima prova, nondimeno l'esperienza stessa ha mostrato molti difetti esistenti, e tal quale è quella legge non poteva fornire per avventura tanti battaglioni mobili quanti colla legge presente sono stanziati.

Vi è dunque un miglioramento, e questo è portato fino all'ultimo limite al quale si poteva giungere senza gettare nelle popolazioni specialmente agricole una perturbazione gravissima, e senza alterare una di quelle leggi organiche, come quella della guardia nazionale, che collegandosi a tutto il sistema politico può collocarsi fra le fondamentali del nostro regime costituzionale.

**Voci.** Benissimo.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole preopinante ha detto che noi profundiamo soverchio denaro; al che risponderò pregandolo a considerare come la somma stanziata sarà impiegata. Essa sarà impiegata nello armamento e nel corredo della guardia nazionale mobile; adunque non si può dire soverchia la spesa, perchè volendosi avere effettivamente i 200 battaglioni, era necessario lo armarli e corredarli. Finalmente il preopinante ha detto che questa legge aggrava le popolazioni di un peso straordinario: ora io non so inettere insieme queste sue affermazioni col contesto generale del suo discorso, imperocchè se egli avesse ponderato la legge qual era stata proposta da prima, avrebbe scorto come quel carico che ora è volontario per tutti quelli che non fanno parte della guardia nazionale, secondo la proposta prima, sarebbe divenuto obbligatorio.

Ma onde il peso sarebbe divenuto veramente gravissimo. Adunque questa legge migliora la legge esistente e ci dà facoltà di avere un numero maggiore di guardia mobile di quello che abbiamo avuto finora; questa legge non toglie punto all'erario più di quello che sia necessario per ottenere il risultato che ci proponiamo; questa legge infine non aggrava la popolazione al di là del necessario.

Risposto così brevemente all'onorevole preopinante, verrò ora a dire alcuna cosa riguardo alle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale. Il Ministero ha esaminato con tutta l'attenzione queste modificazioni ed ha potuto di leggieri comprendere che esse realmente si dividono in due categorie: le une sono miglioramenti di dizione; spiegano meglio certe parti della legge, tolgono alcuni

equivoci che per avventura potevano nascere, ne perfezionano l'economia.

Convengo sull'utilità di questi emendamenti, ma essi non mi sembrano tali che con dichiarazioni esplicite e con regolamenti non si possa ottenere lo stesso scopo; epperò se si trattasse soltanto di questi direi che molto meglio era il passar sopra i medesimi anzichè il farne soggetto di emendamenti alla legge.

Diversa è la cosa in rapporto ai tre articoli ai quali ha accennato l'onorevole preopinante Senatore Pareto. Questi tre articoli mutano, non dirò già il sistema, perchè non toccano la sostanza della legge, ma mutano alcune condizioni speciali di essa.

Io mi riservo di parlare di ciascuno di questi in particolare quando saremo alla trattazione degli articoli, però soggiungo: sebbene vi siano alcune ragioni le quali potrebbero contraddire a quelle esposte dall'ufficio centrale, pure le sue variazioni mi sembrano tali che potrebbe anche il Governo accettarle di buon grado, perchè la legge avesse la sanzione del Senato. Ma essa è appunto quest'accettazione che renderebbe non dirò la legge frustranea, ma ne ritarderebbe l'esecuzione fino all'epoca in cui il Senato sarà riconvocato.

Adunque se per una parte importa assaissimo che la legge possa essere messa in esecuzione, se per l'altra parte le modificazioni non sono di tanta entità da alterare il sistema della legge stessa, il Ministero non ha alcuna difficoltà, in seguito a quella discussione che avrà luogo in Senato, di prendere il seguente partito. Dichiarerà che le modificazioni nella forma e nella dizione esprimono il vero senso degli articoli e prometterà di chiarirli nel regolamento che dovrà venire in seguito di questa legge.

Quanto poi a quei tre punti particolari che si vogliono mutare, il Governo non avrà difficoltà d'impegnarsi a proporre una legge che porti questi emendamenti all'apertura nuova del Parlamento; otterrà così un duplice scopo: 1. di soddisfare ai giusti desiderii del Senato prendendone formale impegno; e l'altro di non porre alcun ritardo all'attuazione di una legge alla quale il Governo pone moltissima importanza. Vi pone moltissima importanza perchè è assolutamente necessario il far tutti i provvedimenti per l'armamento della nazione in vista delle possibili eventualità. Vi pone moltissima importanza, perchè avendo questa legge avuto un carattere politico nel suo principio, avendola il Governo modificata d'accordo colla Commissione in tal guisa che essa non possa, come dicevo dapprima, nè perturbare le popolazioni, nè alterare le leggi fondamentali che ci reggono, il Governo crede ora debito di lealtà il sostenerla con tutte le sue forze.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, *Relatore*. L'ufficio centrale nel proporre gli emendamenti accennati nella relazione non aveva in mira che di migliorare la legge, senza modificarne il concetto, e senza ritardarne l'esecuzione,

poichè è convinto che i regolamenti previsti all'art. 24 non potranno essere pronti prima della prossima riunione del Parlamento.

Tuttavia, dopo essersi concertati, i membri dell'ufficio non potevano a meno di prendere in grande considerazione le osservazioni e le dichiarazioni testè fatte dal signor Ministro dell'interno; essi unanimi quindi acconsentono per spirito di conciliazione a che si passi alla discussione della legge sul progetto adottato dalla Camera dei deputati, mediante la promessa fatta dal signor Ministro di presentare, alla prossima convocazione della Camera, una legge conforme agli emendamenti sostanziali proposti dall'ufficio centrale agli art. 3, 40 e 17, e di rimediare con regolamenti, per quanto sarà possibile, agli inconvenienti, quantunque di minor momento, segnalati agli art. 6 e 15: in conseguenza, non vi sarebbe più nessuno ostacolo per parte dell'ufficio centrale a che la legge fosse votata definitivamente come fu presentata, dopo l'adozione di un ordine del giorno in conformità delle surriferite dichiarazioni del Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. (La voce dell'oratore non giunge che interpolatamente all'orecchio degli stenografi, per essere egli in posizione lontana e per i frequenti rumori che si fanno al banco della Commissione).

Io concorro nell'opinione dell'onorevole Linati per credere la legge monca ed insufficiente, perchè esclude dalla milizia mobile i nullatenenti che sono la parte più numerosa e robusta della popolazione, non però nelle conclusioni da esso prese che la legge debba essere rigettata. Io trovo in essa delle disposizioni che credo di grande pregio, in particolar modo quella che obbliga a fare immediatamente le liste; perchè uno dei massimi inconvenienti, quando si voleva trar profitto della guardia nazionale mobile, era quello che la formazione delle liste si faceva soltanto quando il bisogno era già venuto, e nella formazione delle liste si perdeva un tempo prezioso per provvedervi.

L'altro grande pregio è quello dell'immediata nomina degli ufficiali, anch'essa causa di grandi e perniciosi ritardi, secondo la legge antica. Io credo perciò che questa legge deve essere approvata come un passo verso la totale militarizzazione del paese, il quale ho fede di vedere un giorno tutto militarizzato, quando le opinioni che ora vi ostano saranno rettificato, i pregiudizii e le diffidenze distrutte dal progresso dei lumi e dall'azione del tempo.

Quando quell'epoca, che non può fallire, giungerà, la militarizzazione di tutti gli italiani sarà non solo un mezzo di difesa potente per la patria quando si presentino gravissime circostanze, ma sarà più ancora un mezzo potente per introdurre nella popolazione di tutta Italia quello spirito d'ordine e di disciplina, quello spirito di valor militare che tutti ammirano nella popolazione dell'antico Piemonte.

Signori, l'antico Piemonte non era una volta valoroso

come ora è e come lo diventò da pochi secoli. Al principio del secolo XVI l'antico Piemonte era decaduto dal valor militare quanto il rimanente d'Italia, ed era diviso in fazioni e corrotto di costumi quanto lo ponno essere le più guaste province d'Italia.

Permettete che io legga la descrizione che del Piemonte fa un ambasciatore veneto accreditato presso il duca Emanuele Filiberto al principio del suo regno.

Parlando di questi popoli, a pagina 23 della relazione che si trova negli archivi dello Stato, usa queste parole:

« Questi popoli per il più sono abbietti, timidi e male esperti in ogni sorta di esercizio, e sebbene per tanti anni di guerra sariano potuti assuefarsi nel mestiere dell'armi nondimeno sono poco atti a tal professione.

« Nella nobiltà ancora non si ha conosciuto gran valore perciocchè pochissimi sono stati qui che abbiano passato il grado di Capi leggieri in tante occasioni ed spedizioni ancorchè l'uno e l'altro Principe volentieri se ne avrebbe servito per la cognizione e favore del paese che da loro si poteva sperare facendosi la guerra in casa propria. »

In questo stato della popolazione morti, dicesi, di crepacuore il duca Carlo III. Privato di quasi tutti i suoi Stati per tradimento dei suoi alleati e dei mercenari svizzeri che aveva a suo soldo, il Piemonte fu allora per 24 anni quasi continuamente soggetto al giogo dell'occupazione forestiera che lo avvili nel morale e lo rovinò nelle sostanze.

Ma per fortuna di questi popoli il duca Emanuele Filiberto figlio di Carlo III avendo sortito dalla natura grandissimo ingegno, cuore ancor più grande ed educato sui campi di battaglia dalle prime armate di Europa d'allora, tornò nei suoi Stati, li trovò così depressi, e invece di disperare, si pose in animo di cambiare il suo piccolo ed avvilito Stato in un paese guerriero.

Egli chiamò i capitani i più esperti che potè avere ai suoi stipendi, egli vide che i Principi e repubbliche tutte in Italia usavano servirsi dei mercenari stranieri, ma disdegno tali armi che avviliavano di più il suo popolo ed in loro vece istituì le milizie cittadine. Mi ripermetterete di leggere le nobili parole con cui egli introdusse le milizie cittadine tanto più nobili se si pon mente allo stato delle popolazioni.

« Non volendo Noi gravare essi Sudditi, e Stati Nostri, e come saremmo stati forzati tenendo Milizia di gente forestiera, alla quale sarebbe necessario di sostenerle e con viva forza di gran danari, a tale effetto conviene e a detti Nuovi Sudditi d'entrare al numero, et matrícula di tale Milizia, e che si abbiano a contentarsi e delle prerogative, et onori con le utilità, et emolumenti, quali rispettivamente li potiamo conferire in tempo di pace, riservandoci di provvederli onestamente in ogni caso, dove avessero da intrare in fa-

zioni, come più ampiamente se gli farà intendere per gli Ordini Nostri, quali si faranno.

« Et parimente vogliamo, che in ogni citade, terre, luoghi, regione, et parte dei Nostri Stati si abbiano, e per li Deputati da Noi, far destinazione, et buona elezione delle persone abile alle arme, quali saranno dalla etade di diciott'anni, fin agli quaranta cinque, o cinquanta: per far l'esercizio a piede nelle battaglie, et sotto li Capitani, et Colonnelli, quali li saranno da Noi deputati, et colla sorte delle armi, quali si saranno assegnate, et niuno sarà così ardito di ricusar tal carico, et esercizio, nel quale sarà descritto. »

Per più anni egli si affaticò in quest'impresa e gli ambasciatori veneti scrivevano che il duca perdeva la testa volendo militarizzare delle popolazioni che non erano atte per le armi, ma egli insistè tanto, che pochi anni dopo gli stessi ambasciatori scrivevano che avendo viaggiato col duca ed avendo coi loro occhi visto gli esercizi e discipline di queste milizie, erano obbligati a ricredersi, e le giudicavano bastanti ad ogni fazione. Allora l'istituzione delle milizie era tale che senza distaccare i cittadini dalle loro abitazioni, essi erano obbligati a fare gli esercizi ogni festa dopo la messa.

« Le squadre co'suoi caporali tutte le domeniche dopo messa, le centurie di quindici in quindici giorni, le compagnie una volta il mese: i colonnelli, o sia reggimenti tutte le quattro tempora dell'anno sempre ne' giorni festivi. La battaglia generale due volte l'anno alla Pentecoste, e verso S. Martino, od almeno una volta alla Pentecoste in campagna per apprendere ancora forma d'alloggiamento tutta insieme. »

Il risultato di ciò si fu che in pochi anni, di una popolazione di 700 mila abitanti egli potè disporre di più di 30 mila soldati agguerriti, che lasciò come la parte più preziosa della sua eredità al figlio Carlo Emanuele I. Con quelle milizie fu ripresa dalle mani dei Francesi di assalto la fortezza di Ceva, con quelle Carlo Emanuele compì tali imprese, che in tutto il suo splendore di nuovo rifulse il valore di Casa Savoia.

Signori. Il Piemonte con queste milizie salì tanto alto, che il Re del Portogallo mandò persona al Duca per chiedergli degli ufficiali che introducessero gli stessi ordini in Portogallo, e che un secolo dopo Carlo XII portò molte delle istruzioni delle milizie Piemontesi nelle milizie nazionali Sveve, colle quali egli riuscì a compiere la grande impresa che tutti sanno.

Signori. Non fu impossibile al genio di un uomo solo il militarizzare tutto il paese ed introdurre in modo duraturo lo spirito d'ordine e disciplina e di valor militare che voi vedete nelle popolazioni del Piemonte, il quale fu la base di tante gloriose imprese che legarono in modo indissolubile questi popoli alla dinastia ed aprirono a questa la gloriosa via che la condusse meritamente alla Corona d'Italia. Volete raccogliere gli stessi frutti ed estendere alle altre province Italiane lo stesso spirito d'ordine, di disciplina e di valor militare?

Adottate le stesse istituzioni. L'organizzazione militare

di tutto il popolo mette in contatto necessario, inevitabile le classi più ignoranti e più povere della popolazione coi loro superiori. I pregiudizi degli ignoranti, le miserie dei più poveri diventano note alle classi istruite, ed il contatto necessario diminuisce i primi, solleva se non altro di consiglio le seconde, e si stabilisce tra loro un cambio di benefici e di affetti che genera lo spirito di ordine e di disciplina e crea la forza del paese. I poveri che forse non si sarebbero lasciati mai che di odio e di maledizioni verso il Governo, imparano a rispettarne l'autorità, imparano ad amare le classi più istruite e la dinastia.

La necessità di educar il popolo alle armi obbliga le autorità municipali e militari ad estendere a tutti senza distinzione quell'educazione senza la quale l'uso delle armi è causa sicura di disordini.

Nella durata per più secoli di queste istituzioni sta tutto il segreto della forza di coesione e di disciplina che rese il Piemonte capace di imprese sproporzionate alla sua estensione territoriale ed alla sua popolazione.

Io vorrei che il Ministero studiasse questa fase della Storia Patria, studiasse lo stato del Piemonte nell'origine di queste istituzioni e nel loro successivo sviluppo vi troverebbe utili insegnamenti.

Egli vedrebbe che il Piemonte non era meno privo di spirito militare, meno diviso in partito di quello che lo siano attualmente alcune provincie dell'Italia; egli vedrebbe che la stoffa su cui oggi si ha da agire è molto migliore di quella su cui dovette agire il Gran Duca Emanuele Filiberto, e vedrebbe quale partito si possa trarre da questa istituzione per educare l'Italia non solamente alle armi per le circostanze straordinarie, ma ancora per educarla a quelle virtù civili che formano le basi della forza di un Governo e che vorrei estese da queste provincie a tutte le altre dell'Italia.

Egli vedrebbe che la Casa di Savoia diventò grande perchè non diffidò mai de' suoi popoli, anche quando tutti gli altri principi ne diffidavano, e che non deve cambiar politica ora che è chiamata a far grande una nazione come l'Italia. Egli vedrebbe che se si vogliono gli stessi effetti, bisogna riprodurre le stesse cause.

Io voto adunque favorevolmente la legge non solamente perchè crea una forza militare che sarà di giovamento nei grandi bisogni della patria, ma anche perchè c'incammina a quella militarizzazione dell'Italia che è necessaria per l'educazione del popolo, per avvezzarlo allo spirito di ordine, di disciplina, di rispetto alla legge, senza di cui non vi può essere né libertà, né sicurezza per uno Stato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Linati.

**Senatore Linati.** Io esordirò da quelle parole del signor Ministro colle quali notava che io fossi in contraddizione colle cose espresse nel mio discorso.

Egli parve accennasse, che mentre io da un canto desiderava l'armamento della popolazione, dall'altro chiamassi peso insopportabile quello che deriva dalla

presente legge, sebbene essa non si rivolga che ad una porzione della popolazione stessa.

Io spiegherò il mio concetto. Nell'anno scorso furono chiamati sotto le armi ottanta battaglioni di Guardia Nazionale.

**Ministro dell'Interno.** Ne furono chiamati soli cinquanta.

**Senatore Linati.** Saranno cinquanta; io non mi ricordo il numero; fu chiamato un certo numero di battaglioni, e quel peso fu grandissimo, perocchè si videro molti uffizi pubblici privati dei loro funzionari, molti uffizi privati mancanti degli uomini che ne disimpegnavano le incombenze, molti esercenti dover smettere e lasciare deserte le loro officine.

Ora si vorrebbe aumentare il numero dei battaglioni, e da cinquanta o sessanta portarli a duecento venti, ma infrattanto rimane uguale la qualità delle persone che vengono chiamate a prestare questo servizio.

Se invece in quel medesimo numero, fosse chiamata tutta quella restante parte di popolazioni, che oggi non è iscritta nelle liste della guardia nazionale, è evidente che i 220 battaglioni non graverebbero sopra quella porzione di popolazione che ora ne sopporta il peso; questo è chiaro.

È diventa tanto più chiaro quando si rifletta che la legge attuale dispone che i chiamati a prestare il servizio nella guardia nazionale mobile siano divisi in tre categorie cioè di non ammogliati, di ammogliati senza figli, e di ammogliati con figli.

Supponiamo che i 220 battaglioni non si possano compiere con i soli celibi; converrà vi concorrano gli ammogliati senza figli, e dove questi ancora non bastino, dovranno essere chiamati gli altri.

Ora egli è evidente che se tutta la popolazione fosse iscritta sui ruoli della guardia nazionale, i soli celibi basterebbero per la formazione dei 220 battaglioni, e rimarrebbero sollevati, da questo peso gli individui appartenenti alle altre due categorie.

Egli è in questo senso che la legge riesce insopportabile, restrittivamente a coloro i quali prestano il servizio.

Ma se il pensiero di Garibaldi, che io propugno, fosse stato adottato, il peso della formazione dei 220 battaglioni rimarrebbe più leggero, perchè colpirebbe quelle categorie i cui componenti hanno minor bisogno di vita sedentaria.

Ecco la ragione per cui io asserii, e sostengo che la legge attuale riesce soverchiamente gravosa.

Nè mi contraddissi quando affermai che così non sarebbe stato, ed il peso sarebbe riuscito assai meno grave coll'adozione della proposta primitiva, perocchè quando fossero iscritti sulle liste della guardia nazionale tutti gli individui capaci e meritevoli di prestare questo servizio, la formazione di questi 220 battaglioni verrebbe, secondo il mio modo di vedere, a colpire persone meno impegnate in giornaliere occupazioni, che non sono quelle che al giorno d'oggi vi saranno chiamate mediante la presente legge.

Senatore Jacquemoud. L'Ufficio Centrale si è messo d'accordo per proporre al Senato il seguente ordine del giorno...

**Presidente.** Credo che non siamo più in numero, bisognerà accertarlo.

*Voci.* Vi sono dei Senatori di là nelle Camere attigue.

*Voci.* Si potrebbero chiamare.

**Presidente.** Il numero legale è di 67 e siamo soltanto 63.

Senatore Lauzi. Pregherei il signor Presidente di vedere, se rinnovandosi ancora per la terza volta il caso di dover rimandare ad altro giorno la discussione di progetti che sono all'ordine del giorno, non fosse il caso, secondo il desiderio già manifestato, di fissare una seduta serale.

**Presidente.** Non è possibile di prendere una deliberazione al riguardo, non essendo più il Senato in numero legale.

Senatore Lauzi. Io ho voluto far presente questo inconveniente, per prevenire il quale, io pregherei il signor Presidente di indicare per la seduta di domani che se non si finisce l'ordine del giorno, sarà rimandato alla sera.

**Presidente.** Domani il signor Senatore Lauzi potrà fare la proposta ed io la metterò ai voti.

Ripeto, domani alla ore 12 negli uffizi ed al tocco in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).